Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2022/0047(COD)

26.1.2023

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati)
(COM(2022)0068 – C9-0051/2022 – 2022/0047(COD))

Relatore per parere (*): Adam Bielan

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La crescente importanza dei dati per l'industria e l'economia nel suo complesso richiede lo sblocco di ulteriori canali attraverso i quali i dati possano fluire ed essere riutilizzati per progettare nuovi prodotti e servizi. Parallelamente all'aumento dell'importanza dei dati per l'economia, stiamo assistendo a un aumento simmetrico della digitalizzazione dei singoli prodotti. Sebbene in generale si tratti di un fenomeno positivo, potrebbe introdurre delle sfide per i portatori di interessi che hanno un accesso limitato ai dati. Questo vale, ad esempio, per le case automobilistiche: l'adattamento di elementi elettronici può impedire alle officine di riparazioni o ai produttori di parti indipendenti di fornire servizi e prodotti ai loro clienti, limitando così la scelta e la concorrenza. In tale contesto, è fondamentale garantire che i dati messi a disposizione di terzi contengano informazioni che sia possibile utilizzare e analizzare.

I servizi cloud sono diventati essenziali per l'utilizzo dei dati disponibili. In linea con gli "obiettivi digitali per il 2030" della Commissione, ritengo che la competitività del settore dei servizi e dell'industria europei dipenda in larga misura da un'accelerazione della diffusione dei servizi cloud. Uno dei principali ostacoli che possono impedire all'UE di raggiungere gli obiettivi prefissati riguarda l'aumento delle commissioni upfront per il passaggio ai servizi cloud da parte delle aziende e l'offerta limitata dei fornitori di servizi cloud. Sebbene la proposta della Commissione metta in evidenza i principi giusti, la sua attuazione sembra piuttosto impegnativa, in quanto non riconosce che l'uso dei servizi cloud varia a seconda degli operatori di mercato. Il modo in cui tali servizi sono distribuiti nell'ambito della rete di altri servizi, applicazioni e dipendenze del cliente è raramente identico. Allo stesso modo, il concetto di equivalenza funzionale può essere problematico, in quanto impone ai fornitori di origine obblighi impossibili da rispettare, a meno che non abbiano accesso all'infrastruttura del fornitore di servizi cloud di destinazione. Anche se ciò fosse possibile, l'equivalenza funzionale altererebbe l'equilibrio tra ciò che ci si può ragionevolmente aspettare da due fornitori di servizi cloud che partecipano al processo di passaggio, sia per quanto riguarda la condivisione di know-how sensibile sia per quanto riguarda l'imposizione di responsabilità per la prestazione di un servizio concorrente.

Il cliente sarà il decisore finale del passaggio a un altro fornitore, dell'introduzione di un ambiente multicloud o del ritorno al centro dati in loco. Affinché il cliente possa beneficiare appieno dell'informatica online, i fornitori di servizi devono competere sulla base delle funzionalità e dei prezzi dei loro servizi. Oggi è difficile per i clienti accedere alle informazioni

essenziali per prendere buone decisioni aziendali. Per questo motivo ho deciso di introdurre una serie di obblighi che impongono ai fornitori di servizi cloud di assistere i clienti prima e durante la conclusione di un contratto. Un elemento fondamentale in questo senso è il sostegno allo sviluppo di una strategia di uscita non invasiva per i clienti, che prevenga il potenziale effetto di lock-in. Allo stesso modo, per quanto riguarda il numero di obblighi, quali contratti a breve termine o tempi specifici per il processo di passaggio, il cliente mantiene la discrezione di usufruirne se ciò è vantaggioso per la sua organizzazione. Tali misure facilitano la creazione di un ambiente prevedibile, indispensabile per pianificare decisioni aziendali a lungo termine.

Infine, per mantenere l'accesso ai servizi cloud più recenti per le aziende europee e l'innovazione, alcuni servizi personalizzati o ancora in fase di sviluppo devono funzionare senza oneri inutili. I servizi più "maturi", siano essi IaaS, PaaS o SaaS, devono essere resi interoperabili attraverso le specifiche aperte. Secondo la proposta della Commissione, tale approccio guidato dal settore faciliterebbe il passaggio dei clienti tra servizi equivalenti e la portabilità dei dati.

Grazie alla proposta della Commissione, il tema dei servizi cloud riceve il meritato e atteso spazio nel dibattito pubblico e legislativo sul futuro del mercato unico. È importante trattarlo con la massima attenzione e concentrarsi sulla fornitura di strumenti agili per i clienti, che miglioreranno tali capacità per sviluppare ulteriormente l'economia dell'UE.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

(1) Negli ultimi anni le tecnologie basate sui dati hanno avuto effetti trasformativi su tutti i settori dell'economia. In particolare la proliferazione di prodotti connessi all'internet delle cose ha aumentato il volume e il valore potenziale dei dati per i consumatori, le imprese e la società. Dati interoperabili e di elevata qualità provenienti da diversi settori aumentano la competitività e l'innovazione e garantiscono una crescita economica sostenibile. Lo stesso set di dati può essere potenzialmente utilizzato e riutilizzato per una varietà di scopi e in misura illimitata, senza alcuna perdita in termini di qualità o quantità.	(1) Negli ultimi anni le tecnologie basate sui dati hanno avuto effetti trasformativi su tutti i settori dell'economia. In particolare la proliferazione di prodotti connessi all'internet delle cose ha aumentato il volume e il valore potenziale dei dati per i consumatori, le imprese e la società. Dati interoperabili e di elevata qualità provenienti da diversi settori aumentano la competitività e l'innovazione e garantiscono una crescita economica sostenibile. Lo stesso set di dati può essere potenzialmente utilizzato e riutilizzato per una varietà di scopi e in misura illimitata, senza alcuna perdita in termini di qualità o quantità***, nel rispetto delle scelte degli utenti e della legislazione applicabile per proteggerli***.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Al fine di rispondere alle necessità dell'economia digitale e di eliminare gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno dei dati, è necessario stabilire un quadro armonizzato che specifichi chi, oltre al fabbricante o ad altro titolare dei dati, ha il diritto di accedere ai dati generati dai prodotti o dai servizi correlati, a quali condizioni e su quale base. Di conseguenza gli Stati membri non dovrebbero adottare o mantenere requisiti nazionali supplementari per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvo ove esplicitamente previsto da quest'ultimo, in quanto ciò inciderebbe sull'applicazione diretta e uniforme del presente regolamento.	(4) Al fine di rispondere alle necessità dell'economia digitale***, di proteggere i consumatori*** e di eliminare gli ostacoli ***ingiustificati*** al buon funzionamento del mercato interno dei dati, è necessario stabilire un quadro armonizzato che specifichi chi, oltre al fabbricante o ad altro titolare dei dati, ha il diritto di accedere ai dati generati dai prodotti o dai servizi correlati, a quali condizioni e su quale base. Di conseguenza gli Stati membri non dovrebbero adottare o mantenere requisiti nazionali supplementari per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvo ove esplicitamente previsto da quest'ultimo, in quanto ciò inciderebbe sull'applicazione diretta e uniforme del presente regolamento.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il presente regolamento garantisce che gli utenti di un prodotto o di un servizio correlato nell'Unione possano accedere tempestivamente ai dati generati dall'uso di tale prodotto o servizio correlato e che tali utenti possano utilizzare i dati, anche condividendoli con terzi ***di*** loro scelta. Esso impone al titolare dei dati l'obbligo di mettere i dati a disposizione degli utenti e dei terzi designati dagli utenti in determinate circostanze. Garantisce inoltre che i titolari dei dati mettano i dati a disposizione dei destinatari dei dati nell'Unione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e in modo trasparente. Le norme di diritto privato sono fondamentali nel quadro generale della condivisione dei dati. Il presente regolamento adegua pertanto le norme di diritto contrattuale e impedisce lo sfruttamento degli squilibri contrattuali che ostacolano l'accesso equo ai dati e il loro uso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Il presente regolamento garantisce inoltre che i titolari dei dati mettano a disposizione degli enti pubblici degli Stati membri e delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione, ove vi sia una necessità eccezionale, i dati necessari per lo svolgimento dei compiti nell'interesse pubblico. Il presente regolamento mira altresì ad agevolare il passaggio tra servizi di trattamento dei dati e a migliorare l'interoperabilità dei dati e dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati nell'Unione. È opportuno non interpretare il presente regolamento come un atto che riconosce o creare una base giuridica che consenta al titolare dei dati di detenere i dati, trattarli e avervi accesso o che	(5) Il presente regolamento garantisce che gli utenti di un prodotto o di un servizio correlato nell'Unione***, ivi compresi gli interessati e i consumatori,*** possano accedere tempestivamente ai dati generati dall'uso di tale prodotto o servizio correlato e che tali utenti possano utilizzare i dati, anche condividendoli con terzi ***e ai fini della*** loro scelta. Esso impone al titolare dei dati l'obbligo di mettere i dati a disposizione degli utenti e dei terzi designati dagli utenti in determinate circostanze. Garantisce inoltre che i titolari dei dati mettano i dati a disposizione dei destinatari dei dati nell'Unione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e in modo trasparente. ***L'espressione "mettere i dati a disposizione" a norma del presente regolamento dovrebbe essere intesa anche come "esportare i dati in via definitiva".*** Le norme di diritto privato sono fondamentali nel quadro generale della condivisione dei dati. Il presente regolamento adegua pertanto le norme di diritto contrattuale e impedisce lo sfruttamento degli squilibri contrattuali che ostacolano l'accesso equo ai dati e il loro uso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE ***e di tutti gli altri tipi di imprese, ivi comprese le start-up***. Il presente regolamento garantisce inoltre che i titolari dei dati mettano a disposizione degli enti pubblici degli Stati membri e delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione, ove vi sia una necessità eccezionale, i dati necessari per lo svolgimento dei compiti nell'interesse pubblico. Il presente regolamento mira altresì ad agevolare il passaggio tra servizi di trattamento dei dati e a migliorare l'interoperabilità dei dati e dei meccanismi

conferisce al titolare dei dati un nuovo diritto di utilizzare i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato. Il punto di partenza del presente regolamento è invece il controllo che il titolare dei dati effettivamente esercita, di fatto o di diritto, sui dati generati dai prodotti o dai servizi correlati.

e servizi di condivisione dei dati nell'Unione. È opportuno non interpretare il presente regolamento come un atto che riconosce o creare una base giuridica che consenta al titolare dei dati di detenere i dati, trattarli e avervi accesso o che conferisce al titolare dei dati un nuovo diritto di utilizzare i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato. Il punto di partenza del presente regolamento è invece il controllo che il titolare dei dati effettivamente esercita, di fatto o di diritto, sui dati generati dai prodotti o dai servizi correlati.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il presente regolamento integra e lascia impregiudicato il diritto dell'Unione volto a promuovere gli interessi dei consumatori e a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, a proteggere la loro salute, la loro sicurezza e i loro interessi economici, ***in particolare*** la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[59], la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[60] e la direttiva 93/13/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio[61].	(9) Il presente regolamento integra e lascia impregiudicato il diritto dell'Unione volto a promuovere gli interessi dei consumatori e a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, a proteggere la loro salute, la loro sicurezza e i loro interessi economici, ***inclusa*** la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[59], la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[60] e la direttiva 93/13/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio[61].
[59] Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali	[59] Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali

sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

[60] Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

[61] Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

[60] Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

[61] Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) I prodotti fisici che ottengono, generano o raccolgono, mediante i loro componenti, dati relativi alle loro prestazioni, al loro uso o al loro ambiente e che sono in grado di comunicare tali dati tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (spesso denominato "internet delle cose") dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di comunicazione elettronica comprendono le reti telefoniche terrestri, le reti televisive via cavo, le reti satellitari e le reti di comunicazione in prossimità (NFC). Tali prodotti possono comprendere veicoli, apparecchiature domestiche e beni di consumo, dispositivi medici e sanitari o	(14) I prodotti fisici che ottengono, generano o raccolgono, mediante i loro componenti ***o software incorporato***, dati relativi alle loro prestazioni, al loro uso o al loro ambiente e che sono in grado di comunicare tali dati tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (spesso denominato "internet delle cose") dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di comunicazione elettronica comprendono le reti telefoniche terrestri, le reti televisive via cavo, le reti satellitari e le reti di comunicazione in prossimità (NFC). Tali prodotti possono comprendere veicoli, apparecchiature domestiche e beni di consumo, dispositivi

macchine agricole e industriali. I dati rappresentano la digitalizzazione delle azioni e degli eventi degli utenti e dovrebbero pertanto essere accessibili all'utente, mentre le informazioni ricavate o desunte da tali dati, se detenute in modo lecito, non dovrebbero essere considerate nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali dati sono potenzialmente preziosi per l'utente e sostengono l'innovazione e lo sviluppo di servizi digitali e di altro tipo che tutelano l'ambiente, la salute e l'economia circolare, in particolare agevolando la manutenzione e la riparazione dei prodotti in questione.	medici e sanitari o macchine agricole e industriali. I dati rappresentano la digitalizzazione delle azioni e degli eventi degli utenti e dovrebbero pertanto essere accessibili all'utente, mentre le informazioni ricavate o desunte da tali dati, se detenute in modo lecito, non dovrebbero essere considerate nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali dati sono potenzialmente preziosi per l'utente e sostengono l'innovazione e lo sviluppo di servizi digitali e di altro tipo che tutelano l'ambiente, la salute e l'economia circolare, in particolare agevolando la manutenzione e la riparazione dei prodotti in questione.

Motivazione

I dati pertinenti non sono generati solo dai sistemi operativi, ma anche dalle applicazioni in esecuzione sui prodotti. L'espressione "software incorporato" è pertanto più completa e inclusiva. Tale motivazione eviterebbe l'incertezza giuridica in merito al confine tra il sistema operativo e qualsiasi altro software in esecuzione sul prodotto.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) I dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato comprendono i dati registrati intenzionalmente dall'utente. Tali dati comprendono anche i dati generati come sottoprodotto dell'azione dell'utente, quali i dati diagnostici, e senza alcuna azione da parte dell'utente, ad esempio quando il prodotto è in "modalità stand-by", nonché i dati registrati durante i periodi in cui il prodotto è spento. Tali dati dovrebbero comprendere i dati nella forma e nel formato in cui sono generati dal prodotto, ma non riguardano i dati risultanti da un'elaborazione software che calcoli dati derivati da tali dati, in quanto tale	(17) I dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato comprendono i dati registrati intenzionalmente dall'utente. Tali dati comprendono anche i dati generati come sottoprodotto dell'azione dell'utente, quali i dati diagnostici, ***i dati generati da sensori o i dati rilevati da applicazioni incorporate e i dati registrati da un dispositivo*** e senza alcuna azione da parte dell'utente, ad esempio quando il prodotto è in "modalità stand-by", nonché i dati registrati durante i periodi in cui il prodotto è spento. Tali dati dovrebbero comprendere i dati nella forma e nel formato in cui sono generati dal prodotto, ma non riguardano i

elaborazione software può esser soggetta a diritti di proprietà intellettuale.	dati risultanti da un'elaborazione software che calcoli dati derivati da tali dati, in quanto tale elaborazione software può esser soggetta a diritti di proprietà intellettuale.

Motivazione

Le varianti dei dati generati automaticamente sono state incluse nel considerando 17 per chiarire l'ambito di applicazione del presente regolamento e garantire la certezza del diritto.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Nel caso in cui più persone o entità siano proprietarie di un prodotto o siano parti di un contratto di noleggio o di locazione e beneficino dell'accesso a un servizio correlato, dovrebbero essere compiuti sforzi ragionevoli nella progettazione del prodotto o del servizio correlato o dell'interfaccia pertinente affinché ***tutte le persone possano*** avere accesso ai dati che generano. ***Agli utenti di*** prodotti che generano dati ***viene in genere richiesto di*** creare ***di*** un account utente. Questo consente l'identificazione dell'utente da parte del fabbricante e funge da mezzo di comunicazione per effettuare richieste di accesso ai dati e per il loro trattamento. I fabbricanti o i progettisti di un prodotto generalmente utilizzato da più persone dovrebbero porre in essere il meccanismo necessario per consentire, se del caso, account utente separati per le singole persone ***o*** la possibilità per più persone di utilizzare lo stesso account utente. L'accesso dovrebbe essere accordato all'utente su semplice richiesta, tramite meccanismi che consentono l'esecuzione automatica e non richiedono un esame o un'autorizzazione da parte del fabbricante o del titolare dei dati. Ciò significa che i dati dovrebbero essere resi	(20) Nel caso in cui più persone o entità siano proprietarie di un prodotto***, lo utilizzino*** o siano parti di un contratto di noleggio o di locazione e beneficino dell'accesso a un servizio correlato, dovrebbero essere compiuti sforzi ragionevoli nella progettazione del prodotto o del servizio correlato o dell'interfaccia pertinente affinché ***ogni utente che utilizza il prodotto possa*** avere accesso ai dati che generano. ***Per i*** prodotti che generano dati ***è solitamente necessario*** creare un account utente. Questo consente l'identificazione dell'utente da parte del fabbricante e funge da mezzo di comunicazione per effettuare richieste di accesso ai dati e per il loro trattamento. I fabbricanti o i progettisti di un prodotto generalmente utilizzato da più persone dovrebbero porre in essere il meccanismo necessario per consentire, se del caso, account utente separati per le singole persone ***e*** la possibilità per più persone di utilizzare lo stesso account utente. L'accesso dovrebbe essere accordato all'utente su semplice richiesta, tramite meccanismi che consentono l'esecuzione automatica e ***completa e*** non richiedono un esame o un'autorizzazione da parte del fabbricante o del titolare dei dati. Ciò

disponibili solo quando l'utente lo desidera effettivamente. Qualora l'esecuzione automatizzata della richiesta di accesso ai dati non sia possibile, ad esempio, attraverso un account utente o un'applicazione mobile complementare fornita con il prodotto o il servizio, il fabbricante dovrebbe informare l'utente in merito alle modalità di accesso ai dati.	significa che i dati dovrebbero essere resi disponibili solo quando l'utente lo desidera effettivamente. Qualora l'esecuzione automatizzata della richiesta di accesso ai dati non sia possibile, ad esempio, attraverso un account utente o un'applicazione mobile complementare fornita con il prodotto o il servizio, il fabbricante dovrebbe informare ***rapidamente*** l'utente in merito alle modalità di accesso ai dati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) I prodotti possono essere progettati in modo da rendere alcuni dati direttamente disponibili da un archivio dati sul dispositivo o da un server remoto al quale i dati sono comunicati. L'accesso all'archivio dati sul dispositivo può essere consentito tramite reti locali via cavo o senza fili collegate a un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o a una rete mobile. Il server può essere il server locale del fabbricante o quello di un terzo o di un fornitore di servizi cloud che ***opera in qualità di titolare*** dei dati. I prodotti possono essere progettati in modo da consentire all'utente o a terzi di trattare i dati sul prodotto o su un'istanza di calcolo del fabbricante.	(21) I prodotti possono essere progettati in modo da rendere alcuni dati direttamente disponibili da un archivio dati sul dispositivo o da un server remoto al quale i dati sono comunicati. L'accesso all'archivio dati sul dispositivo può essere consentito tramite reti locali via cavo o senza fili collegate a un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o a una rete mobile. Il server può essere il server locale del fabbricante o quello di un terzo o di un fornitore di servizi cloud***. Per impostazione predefinita si ritiene*** che ***i responsabili del trattamento dei dati definiti al regolamento (UE) 2016/679 non fungano da titolari*** dei dati***, salvo specificamente incaricati dal titolare del trattamento***. I prodotti possono essere progettati in modo da consentire all'utente o a terzi di trattare i dati sul prodotto o su un'istanza di calcolo del fabbricante.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Gli assistenti virtuali svolgono un ruolo sempre più importante nella digitalizzazione degli ambienti dei consumatori e fungono da interfaccia di facile utilizzo per riprodurre contenuti, ottenere informazioni o attivare oggetti fisici connessi all'internet delle cose. Gli assistenti virtuali possono fungere da punto di accesso unico, ad esempio, in un ambiente domestico intelligente e registrare quantità significative di dati pertinenti sul modo in cui gli utenti interagiscono con i prodotti connessi all'internet delle cose, compresi quelli fabbricati da altre parti; possono inoltre sostituire l'uso di interfacce fornite dal fabbricante quali schermi tattili o applicazioni per smartphone. L'utente può voler mettere tali dati a disposizione di fabbricanti terzi e consentire così la realizzazione nuovi servizi domestici intelligenti. Tali assistenti virtuali dovrebbero essere contemplati dal diritto di accesso ai dati di cui al presente regolamento anche per quanto riguarda i dati registrati prima dell'attivazione dell'assistente virtuale mediante la parola di attivazione e i dati generati quando un utente interagisce con un prodotto tramite un assistente virtuale fornito da un'entità diversa dal fabbricante del prodotto. Tuttavia solo i dati derivanti dall'interazione tra l'utente e il prodotto attraverso l'assistente virtuale rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I dati prodotti dall'assistente virtuale non correlati all'uso di un prodotto non sono oggetto del presente regolamento.	(22) Gli assistenti virtuali svolgono un ruolo sempre più importante nella digitalizzazione degli ambienti dei consumatori e fungono da interfaccia di facile utilizzo per riprodurre contenuti, ottenere informazioni o attivare oggetti fisici connessi all'internet delle cose. Gli assistenti virtuali possono fungere da punto di accesso unico, ad esempio, in un ambiente domestico intelligente e registrare quantità significative di dati pertinenti sul modo in cui gli utenti interagiscono con i prodotti connessi all'internet delle cose, compresi quelli fabbricati da altre parti; possono inoltre sostituire l'uso di interfacce fornite dal fabbricante quali schermi tattili o applicazioni per smartphone. L'utente può voler mettere tali dati a disposizione di fabbricanti terzi e consentire così la realizzazione nuovi servizi domestici intelligenti. Tali assistenti virtuali dovrebbero essere contemplati dal diritto di accesso ai dati di cui al presente regolamento anche per quanto riguarda i dati registrati prima dell'attivazione dell'assistente virtuale mediante la parola di attivazione e i dati generati quando un utente interagisce con un prodotto tramite un assistente virtuale fornito da un'entità diversa dal fabbricante del prodotto ***se tali dati sono raccolti***. Tuttavia solo i dati derivanti dall'interazione tra l'utente e il prodotto attraverso l'assistente virtuale rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I dati prodotti dall'assistente virtuale non correlati all'uso di un prodotto non sono oggetto del presente regolamento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Prima di concludere un contratto per l'acquisto, la locazione o il noleggio di un prodotto o la fornitura di un servizio correlato, ***è opportuno*** fornire all'utente informazioni chiare e sufficienti sulle modalità di accesso ai dati generati. Tale obbligo garantisce la trasparenza dei dati generati e migliora la facilità di accesso per l'utente. L'obbligo di fornire informazioni non pregiudica l'obbligo per il titolare del trattamento di fornire informazioni all'interessato ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.	(23) Prima di concludere un contratto per l'acquisto, la locazione o il noleggio di un prodotto o la fornitura di un servizio correlato, ***il titolare dei dati dovrebbe*** fornire all'utente informazioni chiare e sufficienti sulle modalità di accesso ai dati generati. Tale obbligo garantisce la trasparenza dei dati generati e migliora la facilità di accesso per l'utente. L'obbligo di fornire informazioni non pregiudica l'obbligo per il titolare del trattamento di fornire informazioni all'interessato ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il presente regolamento impone ai titolari dei dati l'obbligo di mettere a disposizione i dati in determinate circostanze. Nella misura in cui sono trattati dati personali, il titolare dei dati dovrebbe essere un titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Qualora gli utenti siano interessati, i titolari dei dati dovrebbero essere tenuti a fornire loro l'accesso ai dati e a mettere i dati a disposizione di terzi scelti dall'utente in conformità al presente regolamento. Tuttavia il presente regolamento non crea una base giuridica a norma del regolamento (UE) 2016/679 in virtù della quale il titolare dei dati possa consentire l'accesso ai dati personali o renderli disponibili a terzi su richiesta di un utente che non è un interessato e non dovrebbe essere inteso come un nuovo diritto del titolare dei dati di utilizzare i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato. Ciò vale in particolare nel caso in cui il fabbricante sia il titolare dei dati.	(24) Il presente regolamento impone ai titolari dei dati l'obbligo di mettere a disposizione i dati in determinate circostanze. Nella misura in cui sono trattati dati personali, il titolare dei dati dovrebbe essere un titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Qualora gli utenti siano interessati, i titolari dei dati dovrebbero essere tenuti a fornire loro l'accesso ai dati e a mettere i dati a disposizione di terzi scelti dall'utente in conformità al presente regolamento. Tuttavia il presente regolamento non crea una base giuridica a norma del regolamento (UE) 2016/679 in virtù della quale il titolare dei dati possa consentire l'accesso ai dati personali o renderli disponibili a terzi su richiesta di un utente che non è un interessato e non dovrebbe essere inteso come un nuovo diritto del titolare dei dati di utilizzare i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato. Ciò vale in particolare nel caso in cui il fabbricante sia il titolare dei dati.

In tal caso, la base per l'utilizzo di dati non personali da parte del fabbricante dovrebbe essere un accordo contrattuale tra il fabbricante e l'utente. Tale accordo può far parte del contratto di vendita, di locazione o di noleggio relativo al prodotto. Qualsiasi clausola contrattuale dell'accordo che preveda che il titolare dei dati possa utilizzare i dati generati dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato dovrebbe essere trasparente per l'utente, anche per quanto riguarda la finalità per la quale il titolare dei dati intende utilizzare i dati. Il presente regolamento non dovrebbe impedire condizioni contrattuali che abbiano l'effetto di escludere o limitare l'uso dei dati, o di talune loro categorie, da parte del titolare dei dati. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre impedire requisiti normativi settoriali specifici ai sensi del diritto dell'Unione, o del diritto nazionale compatibile con il diritto dell'Unione, che escluderebbero o limiterebbero l'uso di alcuni di tali dati da parte del titolare dei dati per motivi ben definiti di ordine pubblico.	In tal caso, la base per l'utilizzo di dati non personali da parte del fabbricante dovrebbe essere un accordo contrattuale tra il fabbricante e l'utente. Tale accordo può far parte del contratto di vendita, di locazione o di noleggio relativo al prodotto. Qualsiasi clausola contrattuale dell'accordo che preveda che il titolare dei dati possa utilizzare i dati generati dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato dovrebbe essere ***equa e*** trasparente per l'utente, anche per quanto riguarda la finalità ***specifica*** per la quale il titolare dei dati intende utilizzare i dati. Il presente regolamento non dovrebbe impedire condizioni contrattuali che abbiano l'effetto di escludere o limitare l'uso dei dati, o di talune loro categorie, da parte del titolare dei dati. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre impedire requisiti normativi settoriali specifici ai sensi del diritto dell'Unione, o del diritto nazionale compatibile con il diritto dell'Unione, che escluderebbero o limiterebbero l'uso di alcuni di tali dati da parte del titolare dei dati per motivi ben definiti di ordine pubblico.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Nei settori caratterizzati dalla concentrazione di un piccolo numero di fabbricanti che riforniscono gli utenti finali, le opzioni a disposizione degli utenti per quanto riguarda la condivisione dei dati con tali fabbricanti sono limitate. In tali circostanze gli accordi contrattuali possono essere insufficienti per conseguire l'obiettivo di conferire maggiori poteri agli utenti. I dati tendono a rimanere sotto il controllo dei fabbricanti, rendendo difficile per gli utenti ottenere valore dai dati generati dalle apparecchiature che	(25) Nei settori caratterizzati dalla concentrazione di un piccolo numero di fabbricanti che riforniscono gli utenti finali, le opzioni a disposizione degli utenti per quanto riguarda la condivisione dei dati con tali fabbricanti sono limitate. In tali circostanze gli accordi contrattuali possono essere insufficienti per conseguire l'obiettivo di conferire maggiori poteri agli utenti. I dati tendono a rimanere sotto il controllo dei fabbricanti, rendendo difficile per gli utenti ottenere valore dai dati generati dalle apparecchiature che

acquistano o noleggiano. Di conseguenza le piccole imprese innovative hanno un potenziale limitato nell'offrire soluzioni basate sui dati in modo competitivo e a favore di un'economia dei dati diversificata in Europa. Il presente regolamento dovrebbe pertanto basarsi sui recenti sviluppi in settori specifici, come il codice di condotta sulla condivisione dei dati agricoli mediante accordo contrattuale. ***Potrebbe*** dunque essere presentata una normativa settoriale per rispondere alle necessità e agli obiettivi settoriali specifici. Inoltre il titolare dei dati non dovrebbe utilizzare dati generati dall'uso del prodotto o del servizio correlato al fine di ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse o sui metodi di produzione o sull'utilizzo dell'utente in qualsiasi altro modo che possa compromettere la posizione commerciale dell'utente sui mercati in cui è attivo. Ciò riguarderebbe ad esempio l'utilizzo di conoscenze sulle prestazioni complessive di un'impresa o di un'azienda agricola in trattative contrattuali con l'utente in merito alla potenziale acquisizione dei prodotti o della produzione agricola dell'utente a danno di quest'ultimo, o l'utilizzo di tali informazioni per alimentare banche di dati più ampie su alcuni mercati in forma aggregata (ad esempio, banche di dati sulle rese delle colture per la prossima stagione di raccolta), in quanto tale utilizzo potrebbe incidere negativamente sull'utente in modo indiretto. L'utente dovrebbe disporre dell'interfaccia tecnica necessaria per gestire le autorizzazioni, preferibilmente con opzioni di autorizzazione dettagliate (come "consenti una sola volta" o "consenti l'utilizzo di questa app o servizio"), compresa la possibilità di revocare l'autorizzazione.

acquistano***, affittano*** o noleggiano. Di conseguenza le piccole imprese innovative hanno un potenziale limitato nell'offrire soluzioni basate sui dati in modo competitivo e a favore di un'economia dei dati diversificata in Europa. Il presente regolamento dovrebbe pertanto basarsi sui recenti sviluppi in settori specifici, come il codice di condotta sulla condivisione dei dati agricoli mediante accordo contrattuale. ***Dovrebbe*** dunque essere presentata una normativa settoriale per rispondere alle necessità e agli obiettivi settoriali specifici***, ad esempio per i veicoli e per l'accesso alle funzioni e ai dati di bordo del veicolo nonché alle relative funzioni. Tale normativa settoriale dovrebbe affrontare le complessità settoriali in cui un piccolo numero di fabbricanti utilizza componenti provenienti da un gran numero di fornitori che beneficerebbero dell'accesso ai dati generati dai loro componenti per il monitoraggio della qualità, lo sviluppo del prodotto o il miglioramento degli aspetti relativi alla sicurezza o alla sostenibilità. Le disposizioni della normativa settoriale dovrebbero prevalere su quelle del presente regolamento***. Inoltre il titolare dei dati non dovrebbe utilizzare dati generati dall'uso del prodotto o del servizio correlato al fine di ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse o sui metodi di produzione o sull'utilizzo dell'utente in qualsiasi altro modo che possa compromettere la posizione commerciale dell'utente sui mercati in cui è attivo. Ciò riguarderebbe ad esempio l'utilizzo di conoscenze sulle prestazioni complessive di un'impresa o di un'azienda agricola in trattative contrattuali con l'utente in merito alla potenziale acquisizione dei prodotti o della produzione agricola dell'utente a danno di quest'ultimo, o l'utilizzo di tali informazioni per alimentare banche di dati più ampie su alcuni mercati in forma aggregata (ad esempio, banche di dati sulle rese delle colture per la prossima stagione di raccolta), in quanto tale utilizzo potrebbe

incidere negativamente sull'utente in modo indiretto. L'utente dovrebbe disporre dell'interfaccia tecnica necessaria per gestire le autorizzazioni, preferibilmente con opzioni di autorizzazione dettagliate (come "consenti una sola volta" o "consenti l'utilizzo di questa app o servizio"), compresa la possibilità di revocare l'autorizzazione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Nei contratti tra un titolare dei dati e un consumatore in quanto utente di un prodotto o di un servizio correlato che genera dati, la direttiva 93/13/CEE si applica alle clausole del contratto per garantire che il consumatore non sia soggetto a clausole contrattuali abusive. Per le clausole contrattuali abusive imposte unilateralmente a una microimpresa, piccola o media impresa quale definita all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE***63***, il presente regolamento prevede che tali clausole abusive non siano vincolanti per tale impresa.	(26) Nei contratti tra un titolare dei dati e un consumatore in quanto utente di un prodotto o di un servizio correlato che genera dati, ***si applica la normativa dell'UE in materia di consumatori, ivi compresa la direttiva 2005/29/CE, che si applica nei confronti delle pratiche commerciali sleali, e*** la direttiva 93/13/CEE***, che*** si applica alle clausole del contratto per garantire che il consumatore non sia soggetto a clausole contrattuali abusive. Per le clausole contrattuali abusive imposte unilateralmente a una microimpresa, piccola o media impresa quale definita all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE***1***, il presente regolamento prevede che tali clausole abusive non siano vincolanti per tale impresa.

63 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) Nell'ottica di una migliore protezione dei segreti commerciali, il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato come un atto che conferisce un diritto ai fornitori di servizi correlati di condividere i dati generati dall'uso dei prodotti e considerati segreti commerciali con i destinatari dei dati senza informare il fabbricante di tali prodotti. Tali titolari di dati dovrebbero concordare con i fabbricanti le condizioni per la messa a disposizione di quel tipo di dati.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Un terzo cui sono resi disponibili i dati può essere un'impresa, un istituto di ricerca o un'organizzazione senza scopo di lucro. Nel mettere i dati a disposizione del terzo, ***il titolare dei dati non*** dovrebbe abusare della sua posizione per cercare di ottenere un vantaggio competitivo in mercati in cui il titolare dei dati e il terzo possono trovarsi in concorrenza diretta. Pertanto ***il titolare dei dati*** non ***dovrebbe*** utilizzare dati generati dall'uso del prodotto o del servizio correlato al fine di ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse o sui metodi di produzione o sull'utilizzo ***del terzo*** in qualsiasi altro modo che possa compromettere la posizione commerciale ***del terzo*** sui mercati in cui è ***attivo***.	(29) Un terzo cui sono resi disponibili i dati può essere ***una persona,*** un'impresa, ***ad esempio il mercato dei dati e il fornitore di servizi di condivisione dei dati di cui all'articolo 10 [normativa sulla governance dei dati],*** un istituto di ricerca o un'organizzazione senza scopo di lucro. Nel mettere i dati a disposizione del terzo, ***nessuna parte*** dovrebbe abusare della sua posizione per cercare di ottenere un vantaggio competitivo in mercati in cui il titolare dei dati e il terzo possono trovarsi in concorrenza diretta. Pertanto ***le parti interessate*** non ***dovrebbero*** utilizzare dati generati dall'uso del prodotto o del servizio correlato al fine di ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse o sui metodi di produzione o sull'utilizzo ***di un'altra parte*** in qualsiasi altro modo che possa compromettere la posizione commerciale ***di un'altra parte*** sui mercati in cui è ***attiva***.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) I dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato dovrebbero essere messi a disposizione di terzi solo su richiesta dell'utente. Il presente regolamento integra di conseguenza il diritto di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. Tale articolo prevede il diritto degli interessati di ricevere i dati personali che li riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmettere tali dati ad altri titolari del trattamento, qualora il trattamento di tali dati sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b). Gli interessati hanno inoltre il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del trattamento a un altro, ma solo ove tecnicamente fattibile. L'articolo 20 specifica che esso riguarda i dati forniti dall'interessato, ma non chiarisce se ciò richieda un comportamento attivo da parte dell'interessato o se si applichi anche a situazioni in cui un prodotto o un servizio correlato osservi, in conseguenza delle sue caratteristiche di progettazione, il comportamento di un interessato o altre informazioni relative all'interessato in modo passivo. Il diritto di cui al presente regolamento integra in vari modi il diritto di ricevere i dati personali e il diritto alla portabilità degli stessi a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. Esso conferisce agli utenti il diritto di accedere a tutti i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato, e di metterli a disposizione di terzi, indipendentemente dalla loro natura di dati personali, dalla distinzione tra dati forniti attivamente o osservati passivamente e dalla base giuridica del trattamento. A differenza	(31) I dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato dovrebbero essere messi a disposizione di terzi solo su richiesta dell'utente. Il presente regolamento integra di conseguenza il diritto di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. Tale articolo prevede il diritto degli interessati di ricevere i dati personali che li riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmettere tali dati ad altri titolari del trattamento, qualora il trattamento di tali dati sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b). Gli interessati hanno inoltre il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del trattamento a un altro, ma solo ove tecnicamente fattibile. L'articolo 20 specifica che esso riguarda i dati forniti dall'interessato, ma non chiarisce se ciò richieda un comportamento attivo da parte dell'interessato o se si applichi anche a situazioni in cui un prodotto o un servizio correlato osservi, in conseguenza delle sue caratteristiche di progettazione, il comportamento di un interessato o altre informazioni relative all'interessato in modo passivo. Il diritto di cui al presente regolamento integra in vari modi il diritto di ricevere i dati personali e il diritto alla portabilità degli stessi a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. Esso conferisce agli utenti il diritto di accedere a tutti i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato, e di metterli a disposizione di terzi, indipendentemente dalla loro natura di dati personali, dalla distinzione tra dati forniti attivamente o osservati passivamente e dalla base giuridica del trattamento. A differenza

degli obblighi tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679, il presente regolamento impone e garantisce la fattibilità tecnica dell'accesso di terzi a tutti i tipi di dati che rientrano nel suo ambito di applicazione, siano essi personali o non personali. Consente inoltre ***al titolare*** dei dati ***di fissare un compenso ragionevole a carico di terzi, ma non dell'utente, per eventuali costi sostenuti per fornire un accesso diretto*** ai ***dati generati dal prodotto dell'utente. Se un titolare*** dei dati ***e un terzo non sono in grado di concordare le condizioni di tale accesso diretto,*** all'interessato non dovrebbe essere in alcun modo impedito di esercitare i diritti di cui al regolamento (UE) 2016/679, compreso il diritto alla portabilità dei dati, esperendo i mezzi di ricorso in conformità a tale regolamento. In tale contesto resta inteso che, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, un accordo contrattuale non consente il trattamento di categorie particolari di dati personali da parte del titolare dei dati o del terzo.	degli obblighi tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679, il presente regolamento impone e garantisce la fattibilità tecnica dell'accesso di terzi a tutti i tipi di dati che rientrano nel suo ambito di applicazione, siano essi personali o non personali. ***Il presente regolamento*** consente inoltre ***la condivisione diretta*** dei dati ***dagli utenti a terzi. Il presente regolamento non consente al titolare dei dati o al terzo di addebitare direttamente o indirettamente*** ai ***consumatori tariffe, compensazioni o costi per la condivisione*** dei dati ***o per l'accesso agli stessi.*** All'interessato non dovrebbe essere in alcun modo impedito di esercitare i diritti di cui al regolamento (UE) 2016/679, compreso il diritto alla portabilità dei dati, esperendo i mezzi di ricorso in conformità a tale regolamento. In tale contesto resta inteso che, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, un accordo contrattuale non consente il trattamento di categorie particolari di dati personali da parte del titolare dei dati o del terzo.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Al fine di impedire lo sfruttamento degli utenti, i terzi a disposizione dei quali sono stati messi i dati su richiesta dell'utente dovrebbero trattare i dati solo per le finalità concordate con l'utente e condividerli con un altro terzo solo se ciò è necessario per fornire il servizio richiesto dall'utente.	(33) Al fine di impedire lo sfruttamento degli utenti, i terzi a disposizione dei quali sono stati messi i dati su richiesta dell'utente dovrebbero trattare i dati solo per le finalità concordate con l'utente e condividerli con un altro terzo solo se***, in base a informazioni chiare e inequivocabili fornite all'utente in maniera tempestiva,*** ciò è necessario per fornire il servizio richiesto dall'utente.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) In linea con il principio della minimizzazione dei dati, il terzo dovrebbe accedere solo alle informazioni supplementari necessarie per la fornitura del servizio richiesto dall'utente. Una volta ricevuto l'accesso ai dati, il terzo dovrebbe trattarli esclusivamente per le finalità concordate con l'utente, senza interferenze da parte del titolare dei dati. Per l'utente, rifiutare o interrompere l'accesso ai dati da parte di terzi dovrebbe essere altrettanto facile quanto autorizzare l'accesso. Il terzo non dovrebbe ricorrere in nessun modo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, sovvertendone o pregiudicandone l'autonomia, il processo decisionale o ***le scelte***, anche mediante un'interfaccia digitale con l'utente. In tale contesto, i terzi non dovrebbero fare affidamento sui cosiddetti dark patterns nella progettazione delle loro interfacce digitali. I dark patterns sono tecniche di progettazione che ingannano i consumatori spingendoli verso decisioni che hanno conseguenze negative per loro. Queste tecniche di manipolazione possono essere utilizzate per persuadere gli utenti, in particolare i consumatori vulnerabili, ad adottare comportamenti indesiderati, per indurli con l'inganno a prendere decisioni in favore di operazioni di divulgazione dei dati, o per distorcere indebitamente il processo decisionale degli utenti del servizio, in modo da sovvertirne e pregiudicarne l'autonomia, il processo decisionale e la scelta. Le pratiche commerciali comuni e legittime che sono conformi al diritto dell'Unione non dovrebbero di per sé essere considerate dark patterns. I terzi dovrebbero rispettare i loro obblighi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione, in particolare gli obblighi di cui alla direttiva 2005/29/CE, alla direttiva 2011/83/UE, alla direttiva 2000/31/CE e alla direttiva 98/6/CE.	(34) In linea con il principio della minimizzazione dei dati, il terzo dovrebbe accedere solo alle informazioni supplementari necessarie per la fornitura del servizio richiesto dall'utente. Una volta ricevuto l'accesso ai dati, il terzo dovrebbe trattarli esclusivamente per le finalità concordate con l'utente, senza interferenze da parte del titolare dei dati. Per l'utente, rifiutare o interrompere l'accesso ai dati da parte di terzi dovrebbe essere altrettanto facile quanto autorizzare l'accesso. Il terzo non dovrebbe ***rendere indebitamente difficile l'esercizio dei diritti o delle scelte degli utenti, ad esempio offrendo loro scelte in modo non neutrale, e non dovrebbe*** ricorrere in nessun modo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, sovvertendone o pregiudicandone l'autonomia, il processo decisionale o ***la libertà di scelta***, anche mediante un'interfaccia digitale con l'utente ***o una sua parte, compresi la sua struttura, progettazione, funzioni o funzionamento***. In tale contesto, i terzi non dovrebbero fare affidamento sui cosiddetti dark patterns nella progettazione delle loro interfacce digitali. I dark patterns sono tecniche di progettazione che ingannano i consumatori spingendoli verso decisioni che hanno conseguenze negative per loro. Queste tecniche di manipolazione possono essere utilizzate per persuadere gli utenti, in particolare i consumatori vulnerabili, ad adottare comportamenti indesiderati, per indurli con l'inganno a prendere decisioni in favore di operazioni di divulgazione dei dati, o per distorcere indebitamente il processo decisionale degli utenti del servizio, in modo da sovvertirne e pregiudicarne l'autonomia, il processo decisionale e la scelta. Le pratiche commerciali comuni e legittime che sono conformi al diritto dell'Unione non dovrebbero di per sé essere considerate

	dark patterns. I terzi dovrebbero rispettare i loro obblighi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione, in particolare gli obblighi di cui alla direttiva 2005/29/CE, alla direttiva 2011/83/UE, alla direttiva 2000/31/CE e alla direttiva 98/6/CE.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Dato lo stato attuale della tecnologia, è eccessivamente oneroso imporre ulteriori obblighi di progettazione in relazione ai prodotti fabbricati o progettati e ai servizi correlati forniti dalle microimprese e dalle piccole imprese. ***Ciò non si verifica tuttavia*** nel caso in cui la fabbricazione o la progettazione di un prodotto sia subappaltata a una microimpresa o a una piccola impresa***. In tali situazioni***, l'impresa che ha subappaltato alla microimpresa o alla piccola impresa è in grado di compensare adeguatamente il subcontraente. Una microimpresa o una piccola impresa può tuttavia essere soggetta agli obblighi stabiliti dal presente regolamento in qualità di titolare dei dati, qualora non sia il fabbricante del prodotto o un fornitore di servizi correlati.	(37) ***Il presente regolamento non impedisce alle microimprese e alle piccole imprese di partecipare alle pratiche di condivisione dei dati; tuttavia*** dato lo stato attuale della tecnologia, è eccessivamente oneroso imporre ulteriori obblighi di progettazione in relazione ai prodotti fabbricati o progettati e ai servizi correlati forniti dalle microimprese e dalle piccole imprese. Nel caso in cui la fabbricazione o la progettazione di un prodotto sia subappaltata a una microimpresa o a una piccola impresa, l'impresa che ha subappaltato alla microimpresa o alla piccola impresa è in grado di compensare adeguatamente il subcontraente. Una microimpresa o una piccola impresa può tuttavia essere soggetta agli obblighi stabiliti dal presente regolamento in qualità di titolare dei dati, qualora non sia il fabbricante del prodotto o un fornitore di servizi correlati. ***Al fine di aumentare la partecipazione delle microimprese e delle piccole imprese nell'economia dei dati, gli Stati membri dovrebbero fornire orientamenti a tali imprese.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Al fine di incentivare il mantenimento degli investimenti nella generazione di dati preziosi, compresi gli investimenti in strumenti tecnici pertinenti, il presente regolamento include il principio secondo cui il titolare dei dati può chiedere un compenso ragionevole se è giuridicamente obbligato a mettere i dati a disposizione del destinatario dei dati. Queste disposizioni non dovrebbero essere intese come il pagamento dei dati stessi, bensì, nel caso delle microimprese, delle piccole o medie imprese, come il pagamento dei costi sostenuti e degli investimenti necessari per la messa a disposizione dei dati.	(42) Al fine di incentivare il mantenimento degli investimenti nella generazione di dati preziosi, compresi gli investimenti in strumenti tecnici pertinenti, il presente regolamento include il principio secondo cui il titolare dei dati può chiedere un compenso ragionevole se è giuridicamente obbligato a mettere i dati a disposizione del destinatario dei dati ***nelle relazioni tra imprese***. Queste disposizioni non dovrebbero essere intese come il pagamento dei dati stessi, bensì, nel caso delle microimprese, delle piccole o medie imprese ***e degli istituti di ricerca che utilizzano i dati senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dal diritto dell'Unione o nazionale***, come il pagamento dei costi sostenuti e degli investimenti necessari per la messa a disposizione dei dati. ***Il presente regolamento non consente al titolare dei dati o al terzo di addebitare direttamente o indirettamente ai consumatori tariffe, compensazioni o costi per la condivisione dei dati o per l'accesso agli stessi.***

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) In casi giustificati, tra cui la necessità di salvaguardare la partecipazione dei consumatori e la concorrenza o di promuovere l'innovazione in determinati mercati, possono essere imposti dal diritto dell'Unione o dalla legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione compensi regolamentati per la messa a disposizione di tipi di dati specifici.	(43) In casi ***debitamente*** giustificati, tra cui la necessità di salvaguardare la partecipazione dei consumatori e la concorrenza o di promuovere l'innovazione in determinati mercati, possono essere imposti dal diritto dell'Unione o dalla legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione compensi regolamentati per la messa a disposizione di tipi di dati specifici.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Al fine di proteggere le microimprese e le piccole e medie imprese da oneri economici eccessivi che renderebbero troppo difficile dal punto di vista commerciale lo sviluppo e la gestione di modelli imprenditoriali innovativi, il compenso che tali imprese devono pagare per la messa a disposizione dei dati non dovrebbe essere superiore al costo diretto della messa a disposizione dei dati e non dovrebbe essere discriminatorio.	(44) Al fine di proteggere le microimprese e le piccole e medie imprese da oneri economici eccessivi che renderebbero troppo difficile dal punto di vista commerciale lo sviluppo e la gestione di modelli imprenditoriali innovativi, il compenso che tali imprese devono pagare per la messa a disposizione dei dati non dovrebbe essere superiore al costo diretto della messa a disposizione dei dati e non dovrebbe essere discriminatorio. ***Il medesimo regime dovrebbe applicarsi agli istituti di ricerca che utilizzano i dati senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dal diritto dell'Unione o nazionale.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) La garanzia dell'accesso a modalità alternative di risoluzione delle controversie nazionali e transfrontaliere che insorgono in relazione alla messa a disposizione dei dati dovrebbe apportare benefici a titolari e destinatari dei dati, rafforzando in tal modo la fiducia nella condivisione dei dati. Qualora le parti non concordino condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per la messa a disposizione dei dati, è opportuno che gli organi di risoluzione delle controversie propongano alle parti una soluzione semplice, rapida e a basso costo.	(48) La garanzia dell'accesso a modalità alternative di risoluzione delle controversie nazionali e transfrontaliere che insorgono in relazione alla messa a disposizione dei dati dovrebbe apportare benefici a titolari e destinatari dei dati, rafforzando in tal modo la fiducia nella condivisione dei dati. Qualora le parti non concordino condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per la messa a disposizione dei dati, è opportuno che gli organi di risoluzione delle controversie propongano alle parti una soluzione semplice, rapida e a basso costo. ***Tale procedura non può compromettere l'esercizio dei diritti degli utenti e, nel caso in cui gli utenti siano***

	interessati da una controversia tra i titolari dei dati e i destinatari dei dati o i terzi, gli utenti dovrebbero ricevere un compenso in maniera efficace e rapida.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Le norme sulle clausole contrattuali dovrebbero tenere conto del principio della libertà contrattuale quale concetto essenziale nelle relazioni tra imprese. È pertanto opportuno che non tutte le clausole contrattuali siano soggette a un test di abusività, ma solo quelle imposte unilateralmente alle microimprese e alle piccole e medie imprese. Ciò riguarda le situazioni "prendere o lasciare" nelle quali una parte propone una determinata clausola contrattuale e la microimpresa o la piccola o media impresa non può influenzarne il contenuto malgrado un tentativo di negoziarla. Una clausola contrattuale semplicemente proposta da una parte e accettata dalla microimpresa o dalla piccola o media impresa o una clausola negoziata e successivamente concordata in una versione modificata tra le parti contraenti non dovrebbe essere considerata una clausola imposta unilateralmente.	(52) Le norme sulle clausole contrattuali ***tra imprese*** dovrebbero tenere conto del principio della libertà contrattuale quale concetto essenziale nelle relazioni tra imprese. È pertanto opportuno che non tutte le clausole contrattuali siano soggette a un test di abusività, ma solo quelle imposte unilateralmente alle microimprese e alle piccole e medie imprese. Ciò riguarda le situazioni "prendere o lasciare" nelle quali una parte propone una determinata clausola contrattuale e la microimpresa o la piccola o media impresa non può influenzarne il contenuto malgrado un tentativo di negoziarla. Una clausola contrattuale semplicemente proposta da una parte e accettata dalla microimpresa o dalla piccola o media impresa o una clausola negoziata e successivamente concordata in una versione modificata tra le parti contraenti non dovrebbe essere considerata una clausola imposta unilateralmente. ***Tutti gli accordi contrattuali sono in linea con i principi equi, ragionevoli e non discriminatori (FRAND).***

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) È inoltre opportuno che le norme	(53) È inoltre opportuno che le norme

sulle clausole contrattuali abusive si applichino solo agli elementi di un contratto relativi alla messa a disposizione dei dati, vale a dire le clausole contrattuali riguardanti l'accesso ai dati e il loro utilizzo, nonché la responsabilità o i mezzi di ricorso in caso di violazione e cessazione degli obblighi relativi ai dati. Altre parti dello stesso contratto, non correlate alla messa a disposizione dei dati, non dovrebbero essere soggette al test di abusività di cui al presente regolamento.	sulle clausole contrattuali abusive ***tra imprese*** si applichino solo agli elementi di un contratto relativi alla messa a disposizione dei dati, vale a dire le clausole contrattuali riguardanti l'accesso ai dati e il loro utilizzo, nonché la responsabilità o i mezzi di ricorso in caso di violazione e cessazione degli obblighi relativi ai dati. Altre parti dello stesso contratto, non correlate alla messa a disposizione dei dati, non dovrebbero essere soggette al test di abusività di cui al presente regolamento.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) È opportuno applicare i criteri per l'individuazione delle clausole contrattuali abusive solo alle clausole contrattuali eccessive, in caso di abuso di una posizione negoziale più forte. La stragrande maggioranza delle clausole contrattuali che dal punto di vista commerciale sono più favorevoli a una parte rispetto all'altra, comprese quelle che sono normali nei contratti tra imprese, sono una normale espressione del principio della libertà contrattuale e continuano ad applicarsi.	(54) È opportuno applicare i criteri per l'individuazione delle clausole contrattuali abusive ***tra imprese*** solo alle clausole contrattuali eccessive, in caso di abuso di una posizione negoziale più forte. La stragrande maggioranza delle clausole contrattuali che dal punto di vista commerciale sono più favorevoli a una parte rispetto all'altra, comprese quelle che sono normali nei contratti tra imprese, sono una normale espressione del principio della libertà contrattuale e continuano ad applicarsi.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) Se una clausola contrattuale non è inclusa nell'elenco delle clausole che sono sempre considerate abusive o che si presumono abusive si applica la disposizione generale sul carattere abusivo. A tale riguardo le clausole che figurano	(55) Se una clausola contrattuale non è inclusa nell'elenco delle clausole che sono sempre considerate abusive o che si presumono abusive ***tra imprese*** si applica la disposizione generale sul carattere abusivo. A tale riguardo le clausole che

nell'elenco delle clausole abusive dovrebbero servire da parametro per l'interpretazione della disposizione generale sul carattere abusivo. Infine, le clausole contrattuali tipo per i contratti di condivisione dei dati tra imprese che devono essere elaborate e raccomandate dalla Commissione possono essere utili anche alle parti commerciali in sede di negoziazione dei contratti.

figurano nell'elenco delle clausole abusive dovrebbero servire da parametro per l'interpretazione della disposizione generale sul carattere abusivo. Infine, le clausole contrattuali tipo per i contratti di condivisione dei dati tra imprese che devono essere elaborate e raccomandate dalla Commissione possono essere utili anche alle parti commerciali in sede di negoziazione dei contratti.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) In situazioni di necessità eccezionale può presentarsi l'esigenza, per gli enti pubblici o le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione, di utilizzare i dati detenuti da un'impresa, per rispondere a emergenze pubbliche o in altri casi eccezionali. Le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca potrebbero anche essere costituite nella forma di enti pubblici od organismi di diritto pubblico. Per limitare l'onere a carico delle imprese, è opportuno che le microimprese e le piccole imprese siano esentate dall'obbligo di fornire dati a enti pubblici e a istituzioni, agenzie od organismi dell'Unione in situazioni di necessità eccezionale.	(56) In situazioni di necessità eccezionale può presentarsi l'esigenza, per gli enti pubblici o le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione, di utilizzare i dati detenuti da un'impresa, per rispondere a emergenze pubbliche o in altri casi eccezionali. Le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca potrebbero anche essere costituite nella forma di enti pubblici od organismi di diritto pubblico. Per ***garantire pratiche coerenti tra gli Stati membri e un ambiente prevedibile per i soggetti privati, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero individuare nel loro ambito di competenza gli organismi che possono richiedere l'accesso ai dati di proprietà delle imprese. Per*** limitare l'onere a carico delle imprese, è opportuno che le microimprese e le piccole imprese siano esentate dall'obbligo di fornire dati a enti pubblici e a istituzioni, agenzie od organismi dell'Unione in situazioni di necessità eccezionale.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Un quadro proporzionato, limitato e prevedibile a livello dell'Unione è necessario affinché, a fronte di necessità eccezionali, i titolari dei dati mettano i dati a disposizione degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione, sia per garantire la certezza del diritto sia per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico delle imprese. A tal fine è opportuno che le richieste di dati da parte degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi dell'Unione ai titolari dei dati siano trasparenti e proporzionate in termini di contenuto e granularità. La finalità della richiesta e l'utilizzo previsto dei dati richiesti dovrebbero essere specifici e spiegati in modo chiaro e al tempo stesso garantire al soggetto richiedente un'adeguata flessibilità nello svolgimento dei suoi compiti nell'interesse pubblico. La richiesta dovrebbe inoltre rispettare i legittimi interessi delle imprese cui è rivolta. È opportuno che l'onere per i titolari dei dati sia ridotto al minimo obbligando i soggetti richiedenti a rispettare il principio "una tantum", il quale impedisce che gli stessi dati siano richiesti più di una volta da più di un ente pubblico o istituzione, agenzia o organismo dell'Unione qualora tali dati siano necessari per rispondere a un'emergenza pubblica. Per garantire la trasparenza, le richieste di dati presentate da enti pubblici e da istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione dovrebbero essere rese pubbliche senza indebito ritardo dal soggetto che richiede i dati e dovrebbe essere garantita la disponibilità pubblica online di tutte le richieste giustificate da un'emergenza pubblica.	(61) Un quadro proporzionato, limitato e prevedibile a livello dell'Unione è necessario affinché, a fronte di necessità eccezionali, i titolari dei dati mettano i dati a disposizione degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione, sia per garantire la certezza del diritto sia per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico delle imprese. A tal fine è opportuno che le richieste di dati da parte degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi dell'Unione ai titolari dei dati siano trasparenti e proporzionate in termini di contenuto e granularità ***e siano basate sull'autorizzazione concessa dall'autorità competente. La Commissione dovrebbe stabilire la propria procedura per la concessione dell'autorizzazione alle rispettive istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione***. La finalità della richiesta e l'utilizzo previsto dei dati richiesti dovrebbero essere specifici e spiegati in modo chiaro e al tempo stesso garantire al soggetto richiedente un'adeguata flessibilità nello svolgimento dei suoi compiti nell'interesse pubblico. La richiesta dovrebbe inoltre rispettare i legittimi interessi delle imprese cui è rivolta. È opportuno che l'onere per i titolari dei dati sia ridotto al minimo obbligando i soggetti richiedenti a rispettare il principio "una tantum", il quale impedisce che gli stessi dati siano richiesti più di una volta da più di un ente pubblico o istituzione, agenzia o organismo dell'Unione qualora tali dati siano necessari per rispondere a un'emergenza pubblica. Per garantire la trasparenza, le richieste di dati presentate da enti pubblici e da istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione dovrebbero essere rese pubbliche senza indebito ritardo ***ed entro 10 giorni lavorativi, salvo diverse restrizioni previste da altre normative,*** dal soggetto che richiede i dati e dovrebbe

essere garantita la disponibilità pubblica online di tutte le richieste giustificate da un'emergenza pubblica.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) L'obiettivo dell'obbligo di trasmettere i dati è garantire che gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione dispongano delle conoscenze necessarie per rispondere alle emergenze pubbliche, prevenirle o favorire la ripresa o per mantenere la capacità di svolgere compiti specifici espressamente previsti dalla legge. I dati ottenuti da tali soggetti possono essere sensibili sotto il profilo commerciale. Pertanto la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio[65] non dovrebbe applicarsi ai dati resi disponibili a norma del presente regolamento e gli stessi dati non dovrebbero considerarsi dati aperti disponibili per il riutilizzo da parte di terzi. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicabilità della direttiva (UE) 2019/1024 al riutilizzo delle statistiche ufficiali per la cui produzione sono stati utilizzati i dati ottenuti a norma del presente regolamento, a condizione che il riutilizzo non riguardi i dati sottostanti. Dovrebbe inoltre rimanere impregiudicata la possibilità di condividere i dati a fini di ricerca o elaborazione di statistiche ufficiali, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento. È inoltre opportuno che gli enti pubblici siano autorizzati a scambiare i dati ottenuti a norma del presente regolamento con altri enti pubblici per far fronte alle necessità eccezionali per le quali i dati sono stati richiesti.	(62) L'obiettivo dell'obbligo di trasmettere i dati è garantire che gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione dispongano delle conoscenze necessarie per rispondere alle emergenze pubbliche, prevenirle o favorire la ripresa o per mantenere la capacità di svolgere compiti specifici espressamente previsti dalla legge. I dati ottenuti da tali soggetti possono essere sensibili sotto il profilo commerciale. Pertanto la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio[65] non dovrebbe applicarsi ai dati resi disponibili a norma del presente regolamento e gli stessi dati non dovrebbero considerarsi dati aperti disponibili per il riutilizzo da parte di terzi. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicabilità della direttiva (UE) 2019/1024 al riutilizzo delle statistiche ufficiali per la cui produzione sono stati utilizzati i dati ottenuti a norma del presente regolamento, a condizione che il riutilizzo non riguardi i dati sottostanti. Dovrebbe inoltre rimanere impregiudicata la possibilità di condividere i dati a fini di ricerca o elaborazione di statistiche ufficiali, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento. È inoltre opportuno che gli enti pubblici siano autorizzati a scambiare i dati ottenuti a norma del presente regolamento con altri enti pubblici per far fronte alle necessità eccezionali per le quali i dati sono stati richiesti***, purché tutti gli enti rispettino le stesse norme e restrizioni del richiedente iniziale dei dati. L'azienda***

	i cui dati devono essere condivisi, a condizione che agisca in buona fede, dovrebbe anche avere la possibilità di sollevare obiezioni in merito al trasferimento di dati pianificato, al fine di proteggerne la sicurezza, l'integrità o la riservatezza.
[65] Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).	[65] Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66) Nel riutilizzare i dati forniti dai titolari dei dati, è opportuno che gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione rispettino sia la legislazione applicabile sia gli obblighi contrattuali vigenti cui è soggetto il titolare dei dati. Qualora la divulgazione dei segreti commerciali del titolare dei dati a enti pubblici o a istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione sia assolutamente necessaria per conseguire la finalità per la quale sono stati richiesti i dati, al titolare dei dati dovrebbe essere garantita la riservatezza di tale divulgazione.	(66) Nel riutilizzare i dati forniti dai titolari dei dati, è opportuno che gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione rispettino sia la legislazione applicabile sia gli obblighi contrattuali vigenti cui è soggetto il titolare dei dati. Qualora la divulgazione dei segreti commerciali del titolare dei dati a enti pubblici o a istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione sia assolutamente necessaria per conseguire la finalità per la quale sono stati richiesti i dati, al titolare dei dati dovrebbe essere garantita la riservatezza di tale divulgazione. ***Gli enti pubblici o le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione sono responsabili della sicurezza dei dati che ricevono.***

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) ***Quando è*** in ***gioco la salvaguardia*** di ***un bene pubblico significativo***, come ***in caso di risposta a emergenze pubbliche***, l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione non dovrebbero essere tenuti a versare un compenso alle imprese per i dati ottenuti. Le emergenze pubbliche sono eventi rari e non tutte richiedono l'utilizzo di dati in possesso delle imprese. È pertanto improbabile che le attività commerciali dei titolari dei dati siano influenzate negativamente dal ricorso al presente regolamento da parte degli enti pubblici o delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione. Tuttavia, poiché le situazioni di necessità eccezionale diverse dalla risposta a un'emergenza pubblica potrebbero essere più frequenti, compresi i casi riguardanti la prevenzione di un'emergenza pubblica o la relativa ripresa, è opportuno che in tali circostanze i titolari dei dati abbiano diritto a un compenso ragionevole che non dovrebbe essere superiore ai costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta e al ragionevole margine necessario per mettere i dati a disposizione dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione. Il compenso non dovrebbe intendersi come un pagamento per i dati stessi e come obbligatorio.	(67) In ***caso*** di ***risposta a emergenze pubbliche***, come ***definito nel presente regolamento***, l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione non dovrebbero essere tenuti a versare un compenso alle imprese per i dati ottenuti. Le emergenze pubbliche sono eventi rari e non tutte richiedono l'utilizzo di dati in possesso delle imprese. È pertanto improbabile che le attività commerciali dei titolari dei dati siano influenzate negativamente dal ricorso al presente regolamento da parte degli enti pubblici o delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione. Tuttavia, poiché le situazioni di necessità eccezionale diverse dalla risposta a un'emergenza pubblica potrebbero essere più frequenti, compresi i casi riguardanti la prevenzione di un'emergenza pubblica o la relativa ripresa, è opportuno che in tali circostanze i titolari dei dati abbiano diritto a un compenso ragionevole che non dovrebbe essere superiore ai costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta e al ragionevole margine necessario per mettere i dati a disposizione dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione. ***Se l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione ritiene che il livello di compenso richiesto dal titolare dei dati sia ingiustificato, la questione dovrebbe essere sottoposta all'autorità competente di cui all'articolo 31 dello Stato membro in cui il titolare dei dati è stabilito.*** Il compenso non dovrebbe intendersi come un pagamento per i dati stessi e come obbligatorio.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione	*Emendamento*
(69) La capacità dei clienti dei servizi di trattamento dei dati, compresi i servizi cloud ed edge, di passare ad altri servizi di trattamento dei dati, ***mantenendo*** nel contempo ***una funzionalità minima del servizio***, è una condizione fondamentale per un mercato più competitivo con minori barriere all'ingresso di nuovi fornitori di servizi.	(69) La capacità dei clienti dei servizi di trattamento dei dati, compresi i servizi cloud ed edge, di passare ad altri servizi di trattamento dei dati, ***evitando*** nel contempo ***i tempi di indisponibilità dei servizi, o di utilizzare simultaneamente i servizi di vari fornitori senza costi indebiti di trasferimento di dati***, è una condizione fondamentale per un mercato più competitivo con minori barriere all'ingresso di nuovi fornitori di servizi ***e per garantire ulteriore resilienza per gli utenti di tali servizi. Le garanzie per un passaggio efficace dovrebbero includere anche la possibilità per i clienti di beneficiare di offerte gratuite su vasta scala, in modo da non determinare una situazione di lock-in per i clienti. La promozione di un approccio multicloud per i clienti dei servizi di trattamento dei dati contribuisce inoltre ad aumentarne la resilienza operativa digitale, riconosciuta per gli istituti che prestano servizi finanziari nell'atto sulla resilienza operativa digitale.***

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 69 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(69 bis) Le tariffe di passaggio sono tariffe applicate dai fornitori di servizi di cloud computing i ai loro clienti per il processo di passaggio. In genere, tali tariffe sono destinate a trasferire i costi, che il fornitore di origine può sostenere in virtù del processo di passaggio, al cliente che desidera passare a un altro fornitore. Esempi di tariffe di passaggio comuni sono i costi relativi al trasferimento dei dati da un fornitore a un altro o a un sistema locale ("tariffa di uscita") o i costi sostenuti per azioni di sostegno

specifiche durante il processo di passaggio. Le tariffe di uscita dei dati inutilmente elevate o altri oneri ingiustificati non correlati agli effettivi costi di passaggio inibiscono il passaggio dei consumatori, restringono il libero flusso dei dati, hanno il potenziale di limitare la concorrenza e causare effetti di lock-in per i clienti dei servizi di trattamento dei dati, riducendo gli incentivi a scegliere un fornitore di servizi diverso o aggiuntivo. A seguito dei nuovi obblighi previsti dal presente regolamento, il fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine potrebbe esternalizzare determinati compiti e rinumerare soggetti terzi al fine di ottemperare a tali obblighi. Il cliente non sostiene i costi derivanti dall'esternalizzazione dei servizi conclusa dal fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine durante il processo di trasferimento e tali costi sono considerati ingiustificati. Nulla nella normativa sui dati impedisce a un cliente di remunerare entità terze per il sostegno nel processo di migrazione. Le tariffe di uscita sono addebitate ai clienti dai fornitori di servizi di trattamento dei dati di origine quando i clienti intendono trasferire i propri dati dalla rete di un fornitore di servizi cloud a una posizione esterna, in particolare quando si passa da un fornitore a uno o più fornitori di destinazione, per trasferire i propri dati da una posizione a un'altra pur utilizzando lo stesso fornitore di servizi cloud. Pertanto, al fine di promuovere la concorrenza, l'abolizione graduale delle tariffe associate al passaggio tra servizi di trattamento dei dati comprende in particolare l'abolizione delle "tariffe di uscita" addebitate dal servizio di trattamento dei dati a un cliente.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) Il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio incoraggia i fornitori di servizi a elaborare codici di condotta di autoregolamentazione e a dare loro effettiva attuazione, contemplando le migliori prassi per agevolare, tra l'altro, il passaggio ad altri fornitori di servizi di trattamento dei dati e la portabilità dei dati. Data la limitata ***efficacia*** dei quadri di autoregolamentazione elaborati in risposta e la generale indisponibilità di norme aperte e di interfacce, è necessario adottare una serie di obblighi normativi minimi per i fornitori di servizi di trattamento dei dati al fine di eliminare le barriere contrattuali, economiche e tecniche ***che*** si ***frappongono a un*** passaggio efficace tra servizi di trattamento dei dati.	(70) Il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio incoraggia i fornitori di servizi ***di trattamento dei dati*** a elaborare codici di condotta di autoregolamentazione e a dare loro effettiva attuazione, contemplando le migliori prassi per agevolare, tra l'altro, il passaggio ad altri fornitori di servizi di trattamento dei dati e la portabilità dei dati. Data la limitata ***diffusione*** dei quadri di autoregolamentazione elaborati in risposta e la generale indisponibilità di norme aperte e di interfacce, è necessario adottare una serie di obblighi normativi minimi per i fornitori di servizi di trattamento dei dati al fine di eliminare le barriere contrattuali, ***commerciali, organizzative,*** economiche e tecniche***, che non*** si ***limitano agli impedimenti intenzionali alla velocità di trasferimento dei dati in uscita dal cliente, che ostacolano il*** passaggio efficace tra servizi di trattamento dei dati.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione	*Emendamento*
(71) I servizi di trattamento dei dati dovrebbero comprendere i servizi che consentono un ampio accesso ***remoto*** su richiesta a un pool scalabile ed elastico di risorse informatiche condivise e distribuite. Tali risorse informatiche comprendono le reti, i server o altre infrastrutture virtuali o fisiche, i ***sistemi operativi, i*** software, compresi gli strumenti di sviluppo software, la conservazione, le applicazioni e i servizi. La capacità del cliente del servizio di trattamento dei dati di disporre unilateralmente di capacità informatiche a fornitura diretta, quali il tempo di utilizzo	(71) I servizi di trattamento dei dati dovrebbero comprendere i servizi che consentono un accesso ***di rete universale e*** su richiesta a un pool ***condiviso configurabile,*** scalabile ed elastico di risorse informatiche condivise e distribuite. Tali risorse informatiche comprendono le reti, i server o altre infrastrutture virtuali o fisiche, i software, compresi gli strumenti di sviluppo software, la conservazione, le applicazioni e i servizi. ***I modelli di diffusione dei servizi di trattamento dei dati dovrebbero includere il cloud pubblico e privato. Tali modelli di servizio***

del server o lo spazio per la conservazione in rete, senza alcuna interazione umana da parte del fornitore di servizi potrebbe essere descritta come ***"amministrazione su richiesta". L'espressione "ampio accesso remoto"*** è ***utilizzata*** per descrivere il fatto che le capacità informatiche sono fornite sulla rete e sono accessibili attraverso meccanismi che promuovono l'uso di piattaforme "thin client" o "thick client" (dai browser web ai dispositivi mobili e alle postazioni di lavoro). Il termine "scalabile" si riferisce alle risorse informatiche che sono assegnate in modo flessibile dal fornitore di servizi di trattamento dei dati, indipendentemente dall'ubicazione geografica delle stesse, per gestire le fluttuazioni della domanda. ***L'espressione "pool elastico"*** è ***usata*** per descrivere quelle risorse informatiche che sono fornite e diffuse in base alla richiesta al fine di aumentare o ridurre rapidamente le risorse disponibili a seconda del carico di lavoro. ***Il termine "condivisibile"*** è ***usato*** per descrivere le risorse informatiche che sono fornite a una molteplicità di utenti che condividono un accesso comune al servizio, mentre il trattamento è effettuato separatamente per ogni utente anche se il servizio è fornito a partire dalla stessa apparecchiatura elettronica. Il termine "distribuita" è usato per descrivere le risorse informatiche collocate su diversi computer o dispositivi collegati in rete e che comunicano e si coordinano tra di loro mediante il trasferimento di messaggi. Il termine "altamente distribuita" è utilizzato per descrivere la natura dei servizi di trattamento dei dati che comportano un trattamento dei dati più vicino al luogo in cui i dati sono generati o raccolti, ad esempio in un dispositivo connesso per il trattamento dei dati. L'edge computing, che è una forma di trattamento dei dati altamente distribuito, dovrebbe generare nuovi modelli commerciali e modelli di fornitura di servizi cloud che dovrebbero essere fin dall'inizio aperti e interoperabili.

e di distribuzione dovrebbero essere analoghi a quelli definiti nelle norme internazionali. La capacità del cliente del servizio di trattamento dei dati di disporre unilateralmente di capacità informatiche a fornitura diretta, quali il tempo di utilizzo del server o lo spazio per la conservazione in rete, senza alcuna interazione umana da parte del fornitore di servizi ***di trattamento dei dati*** potrebbe essere descritta come ***una capacità che richiede uno sforzo di gestione minimo e che prevede un'interazione minima tra fornitore e cliente. Il termine "universale"*** è ***utilizzato*** per descrivere il fatto che le capacità informatiche sono fornite sulla rete e sono accessibili attraverso meccanismi che promuovono l'uso di piattaforme "thin client" o "thick client" (dai browser web ai dispositivi mobili e alle postazioni di lavoro). Il termine "scalabile" si riferisce alle risorse informatiche che sono assegnate in modo flessibile dal fornitore di servizi di trattamento dei dati, indipendentemente dall'ubicazione geografica delle stesse, per gestire le fluttuazioni della domanda. ***Il termine "elastico"*** è ***usato*** per descrivere quelle risorse informatiche che sono fornite e diffuse in base alla richiesta al fine di aumentare o ridurre rapidamente le risorse disponibili a seconda del carico di lavoro. ***L'espressione "pool condiviso"*** è ***usata*** per descrivere le risorse informatiche che sono fornite a una molteplicità di utenti che condividono un accesso comune al servizio, mentre il trattamento è effettuato separatamente per ogni utente anche se il servizio è fornito a partire dalla stessa apparecchiatura elettronica. Il termine "distribuita" è usato per descrivere le risorse informatiche collocate su diversi computer o dispositivi collegati in rete e che comunicano e si coordinano tra di loro mediante il trasferimento di messaggi. Il termine "altamente distribuita" è utilizzato per descrivere la natura dei servizi di trattamento dei dati che comportano un trattamento dei dati più vicino al luogo in

cui i dati sono generati o raccolti, ad esempio in un dispositivo connesso per il trattamento dei dati. L'edge computing, che è una forma di trattamento dei dati altamente distribuito, dovrebbe generare nuovi modelli commerciali e modelli di fornitura di servizi cloud che dovrebbero essere fin dall'inizio aperti e interoperabili. ***I servizi digitali intesi come piattaforma online secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera i), della [normativa sui servizi digitali] e i servizi di contenuto online quali definiti dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1128 non dovrebbero essere considerati "servizi di trattamento dei dati" ai sensi del presente regolamento.***

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 71 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(71 bis) I servizi di trattamento dei dati rientrano in uno o più dei tre modelli di fornitura di servizi di trattamento dei dati riportati di seguito: IaaS (infrastructure-as-a-service), PaaS (platform-as-a-service) e SaaS (software-as-a-service). Questi modelli di fornitura dei servizi rappresentano una combinazione specifica e preconfezionata di risorse informatiche offerte da un fornitore di servizi di trattamento dei dati. Tre modelli di fornitura di servizi di cloud di base sono ulteriormente completati da variazioni emergenti, ciascuno costituito da una combinazione distinta di risorse informatiche, quali Storage as a-Service e Database-as a-service. Ai fini del presente regolamento, i servizi di trattamento dei dati possono essere classificati in una molteplicità più granulare e non esaustiva di diversi "servizi equivalenti", ossia insiemi di servizi di trattamento dei dati che condividono lo stesso obiettivo

primario e le stesse funzionalità principali nonché lo stesso tipo di modelli di trattamento dei dati, che non sono correlati alle caratteristiche operative del servizio. In un esempio potrebbero sembrare che due banche dati condividano lo stesso obiettivo primario, ma dopo aver considerato il loro modello di trattamento dei dati, il modello di distribuzione e il caso d'uso mirato, tali banche dati rientrano in una sottocategoria più granulare di servizi equivalenti. I servizi equivalenti possono avere caratteristiche diverse e concorrenti, quali prestazioni, sicurezza, resilienza e qualità del servizio.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Considerando 71 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(71 ter) Estrarre i dati appartenenti al cliente dal fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine rimane uno dei problemi che impediscono il ripristino delle funzionalità del servizio nell'infrastruttura del fornitore di destinazione. Al fine di pianificare correttamente la strategia di uscita, evitare compiti inutili e onerosi e garantire che il cliente non perda nessuno dei suoi dati a seguito del passaggio a un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati, il fornitore di servizi di trattamento dei dati include nel contratto le informazioni obbligatorie sull'ambito dei dati che possono essere esportati dal cliente una volta che questi decide di passare a un servizio diverso o a un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati oppure di passare all'infrastruttura TIC in loco. L'ambito dei dati esportabili dovrebbe comprendere almeno i dati di input e output, compresi i pertinenti formati di dati, le strutture di dati e i

	metadati generati direttamente o indirettamente o co-generati dall'uso del servizio di trattamento dei dati da parte del cliente, e che possono essere chiaramente assegnati al cliente. I dati esportabili dovrebbero escludere qualsiasi servizio di trattamento di dati, beni di terzi o dati protetti da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono un segreto commerciale o informazioni riservate, come i dati relativi all'integrità e alla sicurezza del servizio fornito dal servizio di trattamento dei dati, nonché i dati utilizzati dal fornitore per gestire, mantenere e migliorare il servizio.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) Il presente regolamento mira ad agevolare il passaggio tra servizi di trattamento dei dati, che comprende tutte le condizioni e le azioni necessarie affinché un cliente risolva un accordo contrattuale relativo a un servizio di trattamento dei dati, concluda uno o più nuovi contratti con altri fornitori di servizi di trattamento dei dati, trasferisca tutte le sue risorse digitali, compresi i dati, agli altri fornitori in questione e continui a utilizzarli nel nuovo ambiente ***beneficiando nel contempo*** dell'equivalenza funzionale. Le risorse digitali si riferiscono a elementi in formato digitale sui quali il cliente ha il diritto d'uso, compresi dati, applicazioni, macchine virtuali e altre forme di tecnologie di virtualizzazione, come i container. Per equivalenza funzionale si intende ***il mantenimento*** di un livello minimo di funzionalità di un servizio dopo il passaggio ad altri fornitori, ***che dovrebbe essere considerato tecnicamente fattibile ogniqualvolta i*** servizi di ***trattamento dei dati*** di origine ***e*** di destinazione ***coprano***	(72) Il presente regolamento mira ad agevolare il passaggio tra servizi di trattamento dei dati, che comprende tutte le condizioni ***pertinenti*** e le azioni necessarie affinché un cliente risolva un accordo contrattuale relativo a un servizio di trattamento dei dati, concluda uno o più nuovi contratti con altri fornitori di servizi di trattamento dei dati, trasferisca tutte le sue risorse digitali, compresi i dati, agli altri fornitori in questione e continui a utilizzarli nel nuovo ambiente ***e benefici*** dell'equivalenza funzionale. ***È opportuno osservare che i servizi di trattamento dei dati che rientrano nell'ambito di applicazione sono quelli in cui il servizio di trattamento dei dati definito dal presente regolamento fa parte dell'attività principale di un fornitore.*** Le risorse digitali si riferiscono a elementi in formato digitale sui quali il cliente ha il diritto d'uso, compresi dati, applicazioni, macchine virtuali e altre forme di tecnologie di virtualizzazione, come i container. ***Il passaggio è un'operazione***

(in ***tutto o in parte) lo stesso tipo*** di ***servizio***. Anche i metadati generati dall'utilizzo di un servizio da parte del cliente dovrebbero essere portabili ai sensi delle disposizioni del presente regolamento in materia di passaggio ad altri fornitori.

condotta dal cliente che consiste in tre fasi principali: i) estrazione dei dati, vale a dire il download dei dati dall'ecosistema di un fornitore di origine; ii) trasformazione, quando i dati sono strutturati in un modo che non corrisponde allo schema della posizione di destinazione; iii) caricamento dei dati in una nuova posizione di destinazione. In una situazione specifica delineata nel presente regolamento, la separazione di un determinato servizio dal contratto e il suo trasferimento a un altro fornitore sono anch'essi considerati un cambiamento di fornitore. La procedura di trasferimento è talvolta gestita per conto del cliente da un soggetto terzo. Di conseguenza, tutti i diritti e gli obblighi del cliente stabiliti dal presente regolamento, compreso l'obbligo di collaborare in buona fede, dovrebbero essere intesi come applicabili a tale soggetto terzo in tali circostanze. I fornitori di servizi di cloud computing e i clienti hanno diversi livelli di responsabilità, a seconda delle fasi del processo cui si fa riferimento. Ad esempio, il fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine è responsabile dell'estrazione dei dati in un formato leggibile da dispositivo automatico, ma sono il cliente e il fornitore di destinazione a caricare i dati nel nuovo ambiente, a meno che non sia stato ottenuto un servizio specifico di transizione professionale. Gli ostacoli al passaggio sono di diversa natura, a seconda della fase del processo di passaggio cui si fa riferimento. Per equivalenza funzionale si intende ***la possibilità*** di ***ripristinare, sulla base dei dati del cliente,*** un livello minimo di funzionalità di un servizio ***nell'ambiente di un nuovo servizio di trattamento dei dati*** dopo il passaggio ad altri fornitori, ***qualora il servizio di destinazione fornisca un risultato comparabile in risposta allo stesso input per la funzionalità condivisa fornito al cliente nell'ambito dell'accordo***

contrattuale. Servizi ***diversi possono conseguire l'equivalenza funzionale solo per le funzionalità*** di ***base condivise, laddove sia i prestatori di servizi*** di origine ***che quelli*** di destinazione ***offrono*** in ***modo indipendente le stesse funzionalità di base. Il presente regolamento non prevede l'obbligo*** di ***agevolare l'equivalenza funzionale per i modelli di fornitura di servizi di trattamento dei dati del modello di fornitura PaaS e/o SaaS***. Anche i metadati ***pertinenti*** generati dall'utilizzo di un servizio da parte del cliente dovrebbero essere portabili ai sensi delle disposizioni del presente regolamento in materia di passaggio ad altri fornitori ***e rientrare nella definizione di dati esportabili. I servizi di trattamento dei dati sono utilizzati da un settore all'altro e variano in termini di complessità e tipo di servizi. Si tratta di una considerazione importante per quanto riguarda il processo di portabilità e le tempistiche.***

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Considerando 72 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(72 bis) È necessario un approccio normativo all'interoperabilità che sia ambizioso e volto a ispirare l'innovazione, al fine di superare il "vendor lock-in", che compromette la concorrenza e lo sviluppo di nuovi servizi. L'interoperabilità tra servizi di trattamento dei dati equivalenti coinvolge più interfacce e livelli di infrastruttura e software e raramente si limita a un test binario di realizzabilità o meno. La realizzazione di tale interoperabilità è invece soggetta a un'analisi costi-benefici, necessaria per stabilire se valga la pena di perseguire risultati ragionevolmente prevedibili. La norma ISO/IEC 19941: 2017 è un riferimento importante per il

	conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in quanto contiene considerazioni tecniche che chiariscono la complessità di tale processo.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione	*Emendamento*
(74) ***È opportuno che*** i fornitori di servizi di trattamento dei dati ***siano*** tenuti a offrire tutta l'assistenza e ***tutto*** il sostegno necessari per garantire il buon esito e l'efficacia del processo di passaggio***, senza che sia loro imposto*** di sviluppare nuove categorie di servizi all'interno o sulla base dell'infrastruttura informatica di altri fornitori di servizi di trattamento dei dati al fine di garantire l'equivalenza funzionale in un ambiente diverso dai loro sistemi. I fornitori di servizi ***sono tuttavia tenuti a offrire tutta l'assistenza*** e ***tutto*** il ***sostegno necessari*** per ***rendere efficace*** il processo di passaggio. I diritti esistenti relativi alla risoluzione dei contratti, compresi quelli introdotti dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio[67] non dovrebbero essere pregiudicati.	(74) I fornitori di servizi di trattamento dei dati ***dovrebbero essere*** tenuti a ***non imporre ed eliminare tutti gli ostacoli pertinenti e a*** offrire tutta l'assistenza e il sostegno ***nei limiti delle loro capacità e in proporzione ai rispettivi obblighi*** necessari per garantire il buon esito***, la sicurezza*** e l'efficacia del processo di passaggio***. Il presente regolamento non impone ai fornitori di servizi di trattamento dei dati*** di sviluppare nuove categorie di servizi ***di trattamento dei dati, anche*** all'interno o sulla base dell'infrastruttura informatica di altri fornitori di servizi di trattamento dei dati***,*** al fine di garantire l'equivalenza funzionale in un ambiente diverso dai loro sistemi. ***Un fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine non ha accesso né informazioni sull'ambiente del fornitore di servizi di trattamento dei dati di destinazione e non dovrebbe essere obbligato a ricostruire il servizio del cliente, conformemente ai requisiti di equivalenza funzionale, all'interno dell'infrastruttura del fornitore di destinazione. Il fornitore di origine dovrebbe invece adottare tutte le misure ragionevoli in suo potere per agevolare il processo di conseguimento dell'equivalenza funzionale fornendo capacità, informazioni adeguate, documentazione, assistenza tecnica e, se del caso, gli strumenti necessari. Le informazioni che*** i fornitori di servizi ***di trattamento dei dati dovrebbero fornire al cliente dovrebbero sostenere lo sviluppo***

della strategia di uscita del cliente e ***dovrebbero includere le procedure per avviare*** il ***passaggio dal servizio di cloud computing, i formati di dati leggibili da dispositivo automatico in cui i dati dell'utente possono essere esportati, gli strumenti previsti*** per ***esportare i dati, tra cui almeno un'interfaccia standard aperta per la portabilità dei dati, le informazioni sulle restrizioni e le limitazioni tecniche note che potrebbero avere ripercussioni sul processo di passaggio e il tempo stimato necessario per completare*** il processo di passaggio. ***Il contratto scritto che stabilisce i diritti del cliente e gli obblighi del fornitore di servizi di cloud computing dovrebbe riguardare solo le informazioni di cui dispone il fornitore di servizi di trattamento dei dati al momento della stipula del contratto.*** I diritti esistenti relativi alla risoluzione dei contratti, compresi quelli introdotti dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio[67] non dovrebbero essere pregiudicati. ***Qualsiasi periodo obbligatorio a norma del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato il rispetto delle altre scadenze specificate dalla normativa settoriale. Il capo VI del presente regolamento non dovrebbe essere inteso come un divieto per i fornitori di servizi di trattamento dei dati di fornire ai propri clienti servizi, caratteristiche e funzionalità nuovi e migliorati o di competere con altri fornitori di servizi di trattamento dei dati su tale base.***

[67] Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).

[67] Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
(75) Per agevolare il passaggio tra servizi di trattamento dei dati è opportuno che i fornitori di servizi di trattamento dei dati prendano in considerazione l'uso di strumenti di attuazione e/o di conformità, in particolare quelli pubblicati dalla Commissione sotto forma di un codice relativo ai servizi cloud. In particolare, le clausole contrattuali standard contribuiscono ad accrescere la fiducia nei servizi di trattamento dei dati, a creare una relazione più equilibrata tra utenti e fornitori di servizi e a rafforzare la certezza del diritto riguardo alle condizioni applicabili al passaggio ad altri servizi di trattamento dei dati. In tale contesto è opportuno che gli utenti e i fornitori di servizi prendano in considerazione il ricorso a clausole contrattuali standard elaborate dagli organismi o dai gruppi di esperti pertinenti istituiti a norma del diritto dell'Unione.	(75) Per agevolare il passaggio tra servizi di trattamento dei dati è opportuno che i fornitori di servizi di trattamento dei dati prendano in considerazione l'uso di strumenti di attuazione e/o di conformità, in particolare quelli pubblicati dalla Commissione sotto forma di un codice relativo ai servizi cloud. In particolare, le clausole contrattuali standard contribuiscono ad accrescere la fiducia nei servizi di trattamento dei dati, a creare una relazione più equilibrata tra utenti e fornitori di servizi ***di trattamento dei dati*** e a rafforzare la certezza del diritto riguardo alle condizioni applicabili al passaggio ad altri servizi di trattamento dei dati. In tale contesto è opportuno che gli utenti e i fornitori di servizi ***di trattamento dei dati*** prendano in considerazione il ricorso a clausole contrattuali standard elaborate dagli organismi o dai gruppi di esperti pertinenti istituiti a norma del diritto dell'Unione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Considerando 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(75 bis) Al fine di agevolare il passaggio tra servizi di cloud computing, tutte le parti interessate, compresi i fornitori di servizi di trattamento dei dati sia di origine che di destinazione, dovrebbero collaborare in buona fede al fine di consentire un processo di passaggio efficace e il trasferimento sicuro e tempestivo dei dati necessari in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e mediante un'interfaccia standard aperta per la

portabilità dei dati, evitando interruzioni del servizio.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Considerando 75 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(75 ter) I servizi di trattamento dei dati che riguardano servizi che sono modificati in modo sostanziale per soddisfare le esigenze di un cliente specifico (creati su misura) o quelli che funzionano su base sperimentale o che forniscono solo un servizio di prova e valutazione per le offerte di prodotti aziendali, dovrebbero essere esentati dagli obblighi applicabili al passaggio tra servizi di trattamento dei dati.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Considerando 75 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(75 quater) Fatto salvo il loro diritto ad adire un organo giurisdizionale, i clienti dovrebbero avere accesso a organismi certificati di risoluzione delle controversie per risolvere le controversie relative al passaggio tra fornitori di servizi di trattamento dei dati.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione	*Emendamento*
(76) Le norme e le specifiche di interoperabilità aperte elaborate	(76) Le norme e le specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte

conformemente all'allegato II, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1025/2021 nel settore dell'interoperabilità e della portabilità rendono attuabile un ambiente cloud ***uniforme*** con più fornitori, che è un requisito fondamentale per un'innovazione aperta nell'economia europea dei dati. Poiché i processi orientati al mercato non hanno dimostrato la capacità di stabilire specifiche tecniche o norme che agevolino un'efficace interoperabilità nel cloud a livello di PaaS (platform-as-a-service) e SaaS (software-as-a-service), è opportuno che la Commissione sia in grado, sulla base del presente regolamento e in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012, di chiedere agli organismi europei di normazione di elaborare tali norme***, in particolare*** per i ***tipi di servizi*** per i quali tali norme non esistono ancora. Inoltre la Commissione incoraggerà le parti presenti sul mercato a elaborare specifiche di interoperabilità aperte pertinenti. La Commissione può imporre, mediante atti delegati, il ricorso a norme europee per l'interoperabilità o a specifiche di interoperabilità aperte per ***tipi di servizi*** specifici mediante un riferimento in un archivio centrale dell'Unione delle norme per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati. Si farà riferimento alle norme europee e alle specifiche di interoperabilità aperte solo se conformi ai criteri stabiliti nel presente regolamento, che hanno il medesimo significato delle prescrizioni di cui all'allegato II, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1025/2021, e agli aspetti di interoperabilità definiti nella norma ISO/IEC 19941: 2017.

elaborate conformemente all'allegato II, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1025/2021 nel settore dell'interoperabilità e della portabilità rendono attuabile un ambiente cloud con più fornitori, che è un requisito fondamentale per un'innovazione aperta nell'economia europea dei dati. Poiché i processi orientati al mercato non hanno dimostrato la capacità di stabilire specifiche tecniche o norme che agevolino un'efficace interoperabilità ***e portabilità*** nel cloud a livello di PaaS (platform-as-a-service) e SaaS (software-as-a-service), è opportuno che la Commissione sia in grado, ***ove tecnicamente fattibile,*** sulla base del presente regolamento e in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012, di chiedere agli organismi europei di normazione di elaborare tali norme per i ***servizi equivalenti*** per i quali tali norme non esistono ancora. Inoltre la Commissione incoraggerà le parti presenti sul mercato a elaborare specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte pertinenti. ***Dopo aver consultato i portatori di interessi e tenendo conto delle norme internazionali ed europee pertinenti e delle iniziative di autoregolamentazione,*** la Commissione può imporre, mediante atti delegati, il ricorso a norme europee per l'interoperabilità ***e la portabilità*** o a specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte per ***servizi equivalenti*** specifici mediante un riferimento in un archivio centrale dell'Unione delle norme per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati. ***I fornitori di servizi di trattamento dei dati dovrebbero garantire la compatibilità con tali norme per l'interoperabilità e le specifiche di portabilità, tenendo conto della natura, della sicurezza e dell'integrità dei dati che ospitano.*** Si farà riferimento alle norme europee ***di interoperabilità e portabilità dei servizi di trattamento dei dati*** e alle specifiche di interoperabilità aperte solo se conformi ai criteri stabiliti nel presente

regolamento, che hanno il medesimo significato delle prescrizioni di cui all'allegato II, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1025/2021, e agli aspetti di interoperabilità definiti nella norma ISO/IEC 19941: 2017.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
(79) La normazione e l'interoperabilità semantica dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella formulazione di soluzioni tecniche ***volte a garantire*** l'interoperabilità. Al fine di agevolare la conformità alle prescrizioni di interoperabilità è necessario prevedere una presunzione di conformità per le soluzioni di interoperabilità che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno che la Commissione adotti specifiche comuni nei settori in cui non esistono norme armonizzate o in cui queste sono insufficienti, al fine di migliorare ulteriormente l'interoperabilità degli spazi comuni europei dei dati, le interfacce di programmazione delle applicazioni***, il passaggio ad altri servizi cloud*** e i contratti intelligenti. Inoltre potrebbero ***rimanere da adottare*** specifiche comuni nei diversi settori, conformemente al diritto settoriale dell'Unione o nazionale, sulla base delle esigenze specifiche di tali settori. Anche le strutture e i modelli di dati riutilizzabili (sotto forma di vocabolari di base), le ontologie, il profilo applicativo dei metadati, i dati di riferimento sotto forma di vocabolario di base, le tassonomie, gli elenchi di codici, le tabelle delle autorità e i thesauri dovrebbero far parte delle specifiche tecniche per l'interoperabilità semantica. È altresì opportuno che la	(79) La normazione e l'interoperabilità semantica ***e sintattica*** dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella formulazione di soluzioni tecniche ***per consentire*** l'interoperabilità ***e la portabilità***. Al fine di agevolare la conformità alle prescrizioni di interoperabilità è necessario prevedere una presunzione di conformità per le soluzioni di interoperabilità che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno che la Commissione adotti specifiche comuni nei settori in cui non esistono norme armonizzate o in cui queste sono insufficienti, al fine di migliorare ulteriormente l'interoperabilità degli spazi comuni europei dei dati, le interfacce di programmazione delle applicazioni e i contratti intelligenti. Inoltre potrebbero ***essere adottate*** specifiche comuni nei diversi settori, conformemente al diritto settoriale dell'Unione o nazionale, sulla base delle esigenze specifiche di tali settori. Anche le strutture e i modelli di dati riutilizzabili (sotto forma di vocabolari di base), le ontologie, il profilo applicativo dei metadati, i dati di riferimento sotto forma di vocabolario di base, le tassonomie, gli elenchi di codici, le tabelle delle autorità e i thesauri dovrebbero far parte delle specifiche tecniche per l'interoperabilità semantica. È altresì opportuno che la Commissione sia

Commissione sia autorizzata ad imporre l'elaborazione di norme armonizzate per l'interoperabilità dei servizi di ***trattamento dei dati***.	autorizzata ad ***adottare specifiche comuni in settori in cui non esistono norme armonizzate e a*** imporre l'elaborazione di norme armonizzate per ***la portabilità e*** l'interoperabilità dei servizi di ***cloud computing, dopo aver consultato i portatori di interessi e tenendo conto delle norme internazionali ed europee pertinenti e delle iniziative di autoregolamentazione***.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione	*Emendamento*
(81) Al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento è opportuno che gli Stati membri designino una o più autorità competenti. Se uno Stato membro designa più di un'autorità competente dovrebbe anche designare un'autorità competente coordinatrice. È opportuno che le autorità competenti cooperino tra loro. Le autorità responsabili del controllo del rispetto della protezione dei dati e le autorità competenti designate a norma della normativa settoriale dovrebbero essere responsabili dell'applicazione del presente regolamento nei loro settori di competenza.	(81) Al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento è opportuno che gli Stati membri designino una o più autorità competenti. Se uno Stato membro designa più di un'autorità competente dovrebbe anche designare un'autorità competente coordinatrice. È opportuno che le autorità competenti cooperino tra loro ***in maniera efficace e tempestiva, in linea con i principi di buona amministrazione e assistenza reciproca per garantire l'attuazione e l'esecuzione efficaci del presente regolamento***. Le autorità responsabili del controllo del rispetto della protezione dei dati e le autorità competenti designate a norma della normativa settoriale dovrebbero essere responsabili dell'applicazione del presente regolamento nei loro settori di competenza.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Considerando 82

Testo della Commissione	*Emendamento*
(82) Al fine di far valere i loro diritti a	(82) Al fine di far valere i loro diritti a

norma del presente regolamento è opportuno che le persone fisiche e giuridiche abbiano il diritto di presentare ricorso in caso di violazione ***dei loro diritti a norma*** del presente regolamento, sporgendo denunce alle autorità competenti. È opportuno che tali autorità siano obbligate a cooperare per garantire che la denuncia sia gestita e risolta in modo adeguato. Al fine di avvalersi del meccanismo della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e consentire azioni rappresentative, il presente regolamento modifica gli allegati del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio[68] e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio[69].

norma del presente regolamento è opportuno che le persone fisiche e giuridiche ***o qualsiasi terzo autorizzato ad agire a loro nome*** abbiano il diritto di presentare ricorso in caso di violazione del presente regolamento, sporgendo denunce alle autorità competenti ***e dinanzi agli organi giurisdizionali***. È opportuno che tali autorità siano obbligate a cooperare per garantire che la denuncia sia gestita e risolta in modo adeguato ***e rapido***. Al fine di avvalersi del meccanismo della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e consentire azioni rappresentative, il presente regolamento modifica gli allegati del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio[68] e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio[69]. ***Le autorità competenti a eseguire il presente regolamento dovrebbero cooperare con la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori in relazione alle questioni in materia di tutela dei consumatori, ma non sulle questioni relative al trattamento dei dati. Qualsiasi rinvio alla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori non dovrebbe tradursi in una mancanza di esecuzione efficiente o rapida del presente regolamento.***

---

[68] Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

[69] Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

[68] Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

[69] Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Considerando 85

Testo della Commissione	*Emendamento*
(85) Per tenere conto degli aspetti tecnici dei servizi di trattamento dei dati è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione del presente regolamento al fine di introdurre un meccanismo di controllo delle tariffe di passaggio imposte dai fornitori di servizi di trattamento dei dati sul mercato, di specificare ulteriormente le prescrizioni essenziali in materia di interoperabilità per gli operatori di spazi di dati e i fornitori di servizi di trattamento dei dati e di pubblicare il riferimento alle specifiche di interoperabilità aperte e alle norme europee per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[70]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	(85) Per tenere conto degli aspetti tecnici dei servizi di trattamento dei dati è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione del presente regolamento al fine di introdurre un meccanismo di controllo delle tariffe di passaggio imposte dai fornitori di servizi di trattamento dei dati sul mercato, di specificare ulteriormente le prescrizioni essenziali in materia di interoperabilità per gli operatori di spazi di dati e i fornitori di servizi di trattamento dei dati e di pubblicare il riferimento alle specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte e alle norme europee per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[70]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
[70] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.	[70] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate relative alla messa a disposizione dei dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato all'utente di tale prodotto o servizio, alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati ai destinatari dei dati ***e*** alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati agli enti pubblici o alle istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione, a fronte di necessità eccezionali, per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico.	1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate relative alla messa a disposizione dei dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato all'utente di tale prodotto o servizio, alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati ai destinatari dei dati***,*** alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati agli enti pubblici o alle istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione, a fronte di necessità eccezionali, per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico***, alla facilitazione del passaggio da un servizio di trattamento dei dati all'altro e allo sviluppo di norme di interoperabilità per i dati da trasferire e utilizzare***.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il presente regolamento integra e non pregiudica l'applicabilità del diritto dell'Unione volto a promuovere gli interessi dei consumatori e a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori onde tutelare la loro salute, la loro sicurezza e i loro interessi economici, comprese la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 93/13/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio. Nessuna disposizione del presente regolamento è applicata o interpretata in modo da ridurre o limitare l'elevato livello di protezione dei consumatori.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) "dati": qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, ***anche sotto*** forma ***di registrazione sonora, visiva o audiovisiva***;	1) "dati": qualsiasi rappresentazione digitale***, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva,*** di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, ***nella*** forma ***e nel formato in cui sono generati***;

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis) "metadati": i dati generati da un servizio di trattamento dei dati, compresi la data, l'ora e i dati di geolocalizzazione, la durata dell'attività e le connessioni con altre persone fisiche o giuridiche stabilite dalla persona che utilizza il servizio;

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter) "dati non personali": i dati diversi dai dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) "utente": una persona fisica o	5) "utente": una persona fisica o

giuridica che possiede, affitta o noleggia un prodotto o riceve ***un servizio***;	giuridica***, ivi compreso un interessato,*** che possiede, affitta o noleggia un prodotto o riceve ***servizi correlati***;

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6) "titolare dei dati": una persona fisica o giuridica che ha il diritto o l'obbligo, conformemente al presente regolamento, al diritto applicabile dell'Unione o alla legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, o, nel caso di dati non personali e attraverso il controllo della progettazione tecnica del prodotto e dei servizi correlati, ***la capacità*** di mettere a disposizione determinati dati;	6) "titolare dei dati": una persona fisica o giuridica che ha il diritto o l'obbligo, conformemente al presente regolamento, al diritto applicabile dell'Unione o alla legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, o, nel caso di dati non personali e attraverso il controllo della progettazione tecnica del prodotto e dei servizi correlati, ***nel momento in cui i dati sono generati dall'utilizzo, il diritto contrattuale*** di ***trattare e*** mettere a disposizione determinati dati;

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7) "destinatario dei dati": una persona	7) "destinatario dei dati": una persona

fisica o giuridica, che agisce per fini connessi alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, diversa dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato, a disposizione della quale il titolare dei dati mette i dati***, e che può essere un terzo*** in seguito a una richiesta da parte dell'utente al titolare dei dati o conformemente a un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione;	fisica o giuridica, che agisce per fini connessi alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, diversa dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato, a disposizione della quale il titolare dei dati mette i dati in seguito a una richiesta da parte dell'utente al titolare dei dati o conformemente a un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione***, e che può essere un terzo al quale l'utente o l'interessato mettono direttamente a disposizione i dati***;

Motivazione

L'emendamento offre coerenza con altre parti del testo. In particolare, è molto importante che tale concetto non escluda le situazioni in cui l'utente condivide direttamente i dati con il terzo senza ricorrere al titolare dei dati.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10) "emergenza pubblica": una situazione eccezionale che incide negativamente sulla popolazione dell'Unione, di uno Stato membro o di parte di esso, con il rischio di ripercussioni gravi e durature sulle condizioni di vita o sulla stabilità economica, o di un sostanziale degrado delle risorse economiche nell'Unione o nello Stato membro o negli Stati membri interessati;	10) "emergenza pubblica": una situazione eccezionale ***determinata e ufficialmente dichiarata secondo le pertinenti procedure previste dal diritto dell'Unione o nazionale*** che incide negativamente sulla popolazione dell'Unione, di uno Stato membro o di parte di esso, con il rischio ***dimostrato*** di ripercussioni ***potenzialmente letali,*** gravi e durature sulle condizioni di vita o sulla stabilità economica, o di un sostanziale degrado delle risorse economiche nell'Unione o nello Stato membro o negli Stati membri interessati;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prodotti sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono forniti in modo tale che i dati generati dal loro uso siano, per impostazione predefinita, accessibili all'utente in modo facile, sicuro e, ove pertinente ***e opportuno***, diretto.	1. I prodotti sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono forniti in modo tale che i dati generati dal loro uso ***che sono sotto il controllo del titolare dei dati*** siano, per impostazione predefinita, accessibili all'utente in modo ***gratuito, protetto,*** facile, sicuro e, ove pertinente, diretto***, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico***. ***A condizione che il titolare dei dati abbia trattato i dati in modo lecito conformemente al diritto dell'Unione e nazionale e abbia rispettato i pertinenti requisiti di cibersicurezza, il titolare dei dati non è ritenuto responsabile nei confronti del destinatario dei dati per i danni diretti o indiretti derivanti dai dati messi a disposizione del destinatario dei dati, relativi a tali dati o in connessione con i medesimi.*** ***Il rispetto dei requisiti di cui al primo comma non pregiudica la funzionalità del prodotto e dei servizi correlati e i requisiti di sicurezza dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679.***

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I consumatori hanno il diritto di ottenere dal titolare dei dati, senza impedimenti e a titolo gratuito, una copia dei dati generati dal loro utilizzo del prodotto e dei servizi correlati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Il titolare dei dati può respingere una richiesta di dati se l'accesso agli stessi è soggetto a restrizioni a norma del diritto dell'Unione o nazionale.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. L'utente può concedere o revocare in qualsiasi momento il consenso all'utilizzo dei propri dati fornito al titolare dei dati o al terzo nominato dal titolare dei dati.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima di concludere un contratto di acquisto, affitto o noleggio di un prodotto o di un servizio correlato, devono essere fornite all'utente almeno le seguenti informazioni, in un formato chiaro e comprensibile:	2. Prima di concludere un contratto di acquisto, affitto o noleggio di un prodotto o di un servizio correlato, ***ai consumatori sono presentate opzioni di consenso per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 4, punto 11, del regolamento (UE) 2016/679. Inoltre,*** devono essere fornite all'utente almeno le seguenti informazioni, ***in maniera tempestiva e chiara e*** in un formato ***facilmente accessibile,*** chiaro e comprensibile:

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***la natura*** e il volume dei dati che è probabile che siano generati dall'uso del prodotto o del servizio correlato;	a) ***il tipo, la struttura, il formato*** e il volume ***stimato*** dei dati che è probabile che siano generati dall'uso del prodotto o del servizio correlato;

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) il tempo stimato per il quale il titolare dei dati conserva i dati e li mette a disposizione dell'utente;

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) la finalità per la quale i dati saranno trattati;

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il modo ***in*** cui l'utente può accedere a tali dati;	c) il modo ***e i mezzi tecnici con*** cui l'utente può accedere a tali dati ***e una copia dei dati, a titolo gratuito per i consumatori***;

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) ***i mezzi*** di comunicazione che ***consentono*** all'utente di contattare rapidamente il titolare dei dati e di comunicare efficacemente con quest'ultimo;	f) ***un mezzo*** di comunicazione che ***consenta*** all'utente di contattare ***direttamente e*** rapidamente il titolare dei dati e di comunicare efficacemente con quest'ultimo;

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) il modo in cui l'utente può chiedere che i dati siano condivisi con terzi;	g) il modo in cui l'utente può chiedere che i dati siano condivisi con terzi ***e il modo in cui gli utenti consumatori possono chiedere i dati a titolo gratuito***;

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) il diritto dell'utente di presentare un reclamo per violazione delle disposizioni del presente capo all'autorità competente di cui all'articolo 31.	h) il diritto dell'utente di presentare un reclamo per violazione delle disposizioni del presente capo all'autorità competente di cui all'articolo 31***, ivi compreso un elenco delle autorità competenti per ciascuno Stato membro***.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il titolare dei dati non rende indebitamente difficile l'esercizio dei diritti o delle scelte degli utenti, ad esempio offrendo loro scelte in modo non

neutrale o sovvertendo o pregiudicando l'autonomia, il processo decisionale o le libere scelte degli utenti attraverso la struttura, la progettazione, le funzioni o il funzionamento di un'interfaccia utente o di una sua parte.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora l'utente non possa accedere direttamente ai dati a partire dal prodotto, il titolare dei dati mette a disposizione dell'utente i dati generati ***dal suo*** utilizzo di un prodotto o di un servizio correlato senza indebito ritardo, gratuitamente e, ove applicabile, in modo continuo e in tempo reale. Ciò avviene sulla base di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici, ove tecnicamente fattibile.	1. Qualora l'utente non possa accedere direttamente ai dati a partire dal prodotto ***o dal servizio correlato***, il titolare dei dati mette a disposizione dell'utente i dati generati ***dall'***utilizzo di un prodotto o di un servizio correlato***, che sono sotto il controllo del titolare dei dati, nonché i metadati pertinenti,*** senza indebito ritardo, gratuitamente***, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico*** e, ove applicabile, in modo continuo e in tempo reale. ***I dati sono forniti nella forma in cui sono stati generati dal prodotto, con solo gli adattamenti minimi necessari per renderli utilizzabili dall'utente.*** Ciò avviene sulla base di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici, ove tecnicamente fattibile. ***A condizione che il titolare dei dati abbia trattato i dati in modo lecito conformemente al diritto dell'Unione e nazionale e abbia rispettato i pertinenti requisiti di cibersicurezza, il titolare dei dati non è ritenuto responsabile nei confronti del destinatario dei dati per i danni diretti o indiretti derivanti dai dati messi a disposizione del destinatario dei dati, relativi a tali dati o in connessione con i medesimi.*** ***Se l'accesso da dispositivo ("on-device") è tecnicamente supportato, il fabbricante fornisce questo mezzo di accesso in modo non discriminatorio. Se sono disponibili***

	sia l'accesso da dispositivo ("on-device") che non ("off-device"), l'utente o il terzo scelgono il proprio metodo preferito.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il titolare dei dati può respingere una richiesta di dati se l'accesso agli stessi è soggetto a restrizioni a norma del diritto dell'Unione o nazionale.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'utente non utilizza i dati ottenuti in seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 per sviluppare un prodotto in concorrenza con il prodotto da cui provengono i dati.	4. L'utente ***o il terzo*** non utilizza i dati ottenuti in seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 per sviluppare un prodotto in concorrenza con il prodotto da cui provengono i dati.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta di un utente, o di una parte che agisce per conto di un utente, il titolare dei dati mette a disposizione di terzi i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato, senza indebito ritardo e a titolo gratuito per l'utente, con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati e, ove applicabile, in modo continuo e in tempo reale.	1. Su richiesta di un utente, o di una parte che agisce per conto di un utente, il titolare dei dati mette a disposizione di terzi i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato ***che sono sotto il controllo del titolare dei dati, nonché i metadati pertinenti***, senza indebito ritardo***, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico*** e a titolo gratuito per l'utente, con la stessa

	qualità di cui dispone il titolare dei dati e, ove applicabile, in modo continuo e in tempo reale***, sulla base di meccanismi di accesso sicuri, nel rispetto delle norme applicabili all'esternalizzazione dei servizi basati sui dati. I dati sono forniti nella forma in cui sono stati generati dal prodotto, con solo gli adattamenti minimi necessari per consentirne il trattamento e l'interpretazione digitali, e forniscono almeno un contesto di base, metadati e una marca temporale.***

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il titolare dei dati può respingere una richiesta di dati se l'accesso agli stessi è soggetto a restrizioni a norma del diritto dell'Unione o nazionale.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualsiasi impresa che fornisce servizi di piattaforma di base per i quali uno o più di tali servizi sono stati designati come gatekeeper a norma dell'articolo ***[...]*** del [regolamento ***XXX*** relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)***73***] non è un terzo ammissibile ai sensi del presente articolo e pertanto:	2. Qualsiasi impresa che fornisce servizi di piattaforma di base per i quali uno o più di tali servizi sono stati designati come gatekeeper a norma dell'articolo ***3*** del [regolamento ***(UE) 2022/1925*** relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)***[1]***] non è un terzo ammissibile ai sensi del presente articolo e pertanto:

73 GU […].

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il terzo non utilizza mezzi coercitivi né abusa di ***evidenti*** lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati al fine di ottenere l'accesso ai dati.	4. Il terzo non utilizza mezzi coercitivi né abusa di lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati al fine di ottenere l'accesso ai dati.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Il titolare dei dati non subordina l'utilizzabilità del prodotto o del servizio correlato al fatto che l'utente consenta il trattamento di dati non richiesti per la funzionalità del prodotto o la fornitura del servizio correlato.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un terzo tratta i dati messi a sua disposizione a norma dell'articolo 5 solo per le finalità e alle condizioni concordate con l'utente e fatti salvi i diritti dell'interessato per quanto riguarda i dati personali, e cancella i dati quando non sono più necessari per la finalità concordata.	1. Un terzo tratta i dati messi a sua disposizione a norma dell'articolo 5 solo per le finalità e alle condizioni concordate con l'utente e fatti salvi i diritti dell'interessato per quanto riguarda i dati personali, e cancella i dati ***senza indebito ritardo*** quando non sono più necessari per la finalità concordata.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Qualora vengano messi a disposizione per il riutilizzo a fini commerciali o non commerciali dati non personali, che possono includere scambi di dati bilaterali o multilaterali con accesso non discriminatorio a fini commerciali o non commerciali, il terzo tratta i dati in conformità del diritto dell'Unione e nazionale.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) non ricorre in nessun modo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, sovvertendone o pregiudicandone l'autonomia, il processo decisionale o le scelte, anche mediante un'interfaccia digitale con l'utente;	a) ***non rende indebitamente difficile l'esercizio dei diritti o delle scelte degli utenti, ad esempio offrendo loro scelte in modo non neutrale,*** e non ricorre in nessun modo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, sovvertendone o pregiudicandone l'autonomia, il processo decisionale o le scelte, anche mediante un'interfaccia digitale con l'utente ***o una sua parte, compresi la sua struttura, progettazione, funzioni o funzionamento***;

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) non mette i dati che riceve a disposizione di altri terzi, in forma grezza, aggregata o derivata, a meno che ciò non sia necessario per fornire il servizio richiesto dall'utente;	c) non mette i dati che riceve a disposizione di altri terzi, in forma grezza, aggregata o derivata, a meno che ciò non sia ***il solo scopo dell'accordo con l'utente e agevoli lo sviluppo di software o prodotti non concorrenti o sia*** necessario per fornire il servizio richiesto dall'utente ***e l'utente ne sia stato espressamente***

	informato in modo chiaro, facilmente accessibile e visibile;

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ambito di applicazione degli obblighi di condivisione dei dati ***da impresa a consumatore e*** da impresa a impresa	Ambito di applicazione degli obblighi di condivisione dei dati da impresa a impresa

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli obblighi di cui al presente capo non si applicano ai dati generati dall'uso di prodotti fabbricati o di servizi correlati forniti da imprese che si qualificano come microimprese o piccole imprese, quali definite nell'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, a condizione che tali imprese non abbiano imprese associate o collegate quali definite nell'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE che non si qualificano come microimprese o piccole imprese.	1. Gli obblighi di cui al presente capo ***relativi alla condivisione dei dati da impresa a impresa*** non si applicano ai dati generati dall'uso di prodotti fabbricati o di servizi correlati forniti da imprese che si qualificano come microimprese o piccole imprese, quali definite nell'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, a condizione che tali imprese non abbiano imprese associate o collegate quali definite nell'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE che non si qualificano come microimprese o piccole imprese.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il titolare dei dati che è tenuto a mettere i dati a disposizione di un destinatario dei dati a norma dell'articolo 5	1. Il titolare dei dati che è tenuto a mettere i dati a disposizione di un destinatario dei dati a norma dell'articolo 5

o di altre normative dell'Unione o nazionali di attuazione del diritto dell'Unione, lo fa a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e in modo trasparente conformemente alle disposizioni del presente capo e del capo IV.	o di altre normative dell'Unione o nazionali di attuazione del diritto dell'Unione, lo fa a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e in modo trasparente conformemente alle disposizioni del presente capo e del capo IV***, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679***. ***A condizione che il titolare dei dati abbia trattato i dati in modo lecito conformemente al diritto dell'Unione e nazionale e abbia rispettato i pertinenti requisiti di cibersicurezza, il titolare dei dati non è ritenuto responsabile nei confronti del destinatario dei dati per i danni diretti o indiretti derivanti dai dati messi a disposizione del destinatario dei dati, relativi a tali dati o in connessione con i medesimi.***

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al momento della messa a disposizione dei dati il titolare dei dati non opera discriminazioni tra categorie comparabili di destinatari dei dati, comprese le imprese associate o collegate, quali definite all'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE, del titolare dei dati. Qualora un destinatario dei dati ***ritenga discriminatorie*** le condizioni alle quali i dati sono stati messi a sua disposizione, spetta al titolare dei dati dimostrare che non vi è stata discriminazione.	3. Al momento della messa a disposizione dei dati il titolare dei dati non opera discriminazioni tra categorie comparabili di destinatari dei dati, comprese le imprese associate o collegate, quali definite all'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE, del titolare dei dati. Qualora un destinatario dei dati ***nutra un ragionevole dubbio che*** le condizioni alle quali i dati sono stati messi a sua disposizione ***siano discriminatorie***, spetta al titolare dei dati dimostrare che non vi è stata discriminazione.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La compensazione concordata tra il	1. La compensazione concordata tra il

titolare dei dati e il destinatario dei dati per la messa a disposizione dei dati deve essere ragionevole.	titolare dei dati e il destinatario dei dati per la messa a disposizione dei dati ***nelle relazioni da impresa a impresa*** deve essere ragionevole. ***Il presente regolamento non consente al titolare dei dati o al terzo di addebitare direttamente o indirettamente ai consumatori o agli interessati tariffe, compensazioni o costi per la condivisione dei dati o per l'accesso agli stessi.***

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il destinatario dei dati è una microimpresa, una piccola o una media impresa, quale definita all'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, la compensazione concordata non supera i costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati al destinatario dei dati e imputabili alla richiesta. L'articolo 8, paragrafo 3, si applica di conseguenza.	2. Se il destinatario dei dati è una microimpresa, una piccola o una media impresa, quale definita all'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, ***oppure un organismo di ricerca, e il titolare dei dati non è una PMI,*** la compensazione concordata non supera i costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati al destinatario dei dati e imputabili alla richiesta. L'articolo 8, paragrafo 3, si applica di conseguenza.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il titolare dei dati fornisce al destinatario dei dati informazioni che definiscono la base per il calcolo della compensazione in modo sufficientemente dettagliato da consentire al destinatario dei dati di verificare il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 ***e, ove applicabile, al paragrafo 2***.	4. Il titolare dei dati fornisce al destinatario dei dati informazioni che definiscono la base per il calcolo della compensazione in modo sufficientemente dettagliato da consentire al destinatario dei dati di verificare il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1.

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il titolare dei dati dovrebbe essere autorizzato a offrire all'utente dei dati, a pagamento, un ulteriore servizio di dati a valore aggiunto.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I titolari dei dati e i destinatari dei dati hanno accesso agli organismi di risoluzione delle controversie, certificati in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, per comporre le controversie relative alla determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e alle modalità trasparenti di messa a disposizione dei dati a norma degli articoli 8 ***e*** 9.	1. I titolari dei dati e i destinatari dei dati hanno accesso agli organismi di risoluzione delle controversie, certificati in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, per comporre le controversie relative alla determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e alle modalità trasparenti di messa a disposizione dei dati a norma degli articoli 8***,*** 9 ***e 13***.

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Fatti salvi i diritti di risoluzione delle controversie a norma della legislazione europea e nazionale, l'utente ha accesso agli organismi di risoluzione delle controversie, certificati in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, per comporre le controversie con i titolari o i destinatari dei dati o qualsiasi

	terzo in relazione alla violazione dei diritti dell'utente ai sensi del presente regolamento. L'utente ha il diritto di consentire a un terzo di far valere i propri diritti legali per suo conto. Ciò non pregiudica il diritto dei soggetti di intentare, in qualsiasi momento, un'azione giudiziaria dinanzi a un giudice conformemente al diritto applicabile.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Un destinatario dei dati che, al fine di ottenere dati, ha fornito al titolare dei dati informazioni inesatte o false, ha impiegato mezzi ingannevoli o coercitivi o ha abusato di evidenti lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati, ha utilizzato per scopi non autorizzati i dati messi a disposizione o ha comunicato tali dati a terzi senza l'autorizzazione del titolare dei dati è ***tenuto***, senza indebito ritardo, a meno che il titolare dei dati o l'utente non disponga altrimenti:	2. Un destinatario dei dati che, al fine di ottenere dati, ha fornito al titolare dei dati informazioni inesatte o false, ha impiegato mezzi ingannevoli o coercitivi o ha abusato di evidenti lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati, ha utilizzato per scopi non autorizzati i dati messi a disposizione o ha comunicato tali dati a terzi senza l'autorizzazione del titolare dei dati è ***ritenuto responsabile degli eventuali danni subiti a causa dell'uso improprio o della divulgazione di tali dati e può***, senza indebito ritardo, a meno che il titolare dei dati o l'utente non disponga altrimenti:

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualsiasi clausola contrattuale di un accordo di condivisione dei dati che, a danno di una parte o, ove applicabile, a danno dell'utente, escluda l'applicazione del presente capo, deroghi allo stesso o ne modifichi gli effetti non è vincolante per	2. Qualsiasi clausola contrattuale di un accordo di condivisione dei dati che, a danno di una parte o, ove applicabile, a danno dell'utente, escluda l'applicazione del presente capo, deroghi allo stesso o ne modifichi gli effetti non è vincolante per

tale parte.	tale parte. ***La prescrizione in parola non impedisce alle parti di stipulare un contratto reciproco di condivisione dei dati.***

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Una clausola contrattuale riguardante l'accesso ai dati e il relativo utilizzo o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati che è stata imposta unilateralmente da un'impresa a una microimpresa o a una piccola o media impresa, quale definita all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, non è vincolante per quest'ultima impresa se tale clausola è abusiva.	1. Una clausola contrattuale riguardante l'accesso ai dati e il relativo utilizzo o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati che è stata imposta unilateralmente da un'impresa a una microimpresa o a una piccola o media impresa, quale definita all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, ***o che è stata imposta unilateralmente da un'impresa che è la fonte dei dati in suo possesso*** non è vincolante per quest'ultima impresa***, per il destinatario dei dati o per l'utente*** se tale clausola è abusiva***, a condizione che tale impresa non abbia imprese associate o collegate, quali definite all'articolo 3 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE che non si qualificano come microimprese o piccole o medie imprese***.

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta, il titolare dei dati mette i dati a disposizione di un ente pubblico o di un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione che dimostri la necessità eccezionale di utilizzare i dati richiesti.	1. Su ***specifica*** richiesta, il titolare dei dati ***che sia una persona giuridica*** mette i dati***, ivi compresi i metadati pertinenti,*** a disposizione di un ente pubblico o di un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione che dimostri la necessità

eccezionale di utilizzare i dati richiesti.

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ai fini della richiesta di cui al paragrafo 1, l'ente pubblico consulta l'autorità competente di cui all'articolo 31 per verificare se la richiesta soddisfi i requisiti di cui al presente capo.

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 15 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Una necessità eccezionale di utilizzare i dati ai sensi del presente capo si considera esistente ***in una delle*** seguenti circostanze:	Una necessità eccezionale di utilizzare i dati ai sensi del presente capo ***è limitata nel tempo e nella portata e*** si considera esistente ***solo nelle*** seguenti circostanze:

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 15 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se la richiesta di dati è ***limitata nel tempo e nella portata e*** necessaria per prevenire un'emergenza pubblica o per contribuire alla ripresa dopo un'emergenza pubblica;	b) se la richiesta di dati è necessaria per prevenire un'emergenza pubblica o per contribuire alla ripresa dopo un'emergenza pubblica;

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 15 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) se ***la mancanza di dati disponibili impedisce all'ente*** pubblico o ***all'istituzione***, ***all'agenzia*** o ***all'organismo*** dell'Unione ***di*** svolgere un compito specifico di interesse pubblico esplicitamente previsto dalla legge; e	c) ***come misure di ultima istanza,*** se ***l'ente*** pubblico o ***l'istituzione***, ***l'agenzia*** o ***l'organismo*** dell'Unione ***agisce in base al diritto dell'UE o nazionale e ha individuato dati specifici che sono chiaramente necessari per*** svolgere un compito specifico di interesse pubblico esplicitamente previsto dalla legge; e

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 15 – lettera c – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione non è stato in grado di ottenere tali dati con mezzi alternativi, anche acquistandoli sul mercato ai prezzi di mercato o facendo affidamento sugli obblighi vigenti in materia di messa a disposizione dei dati, e l'adozione di nuove misure legislative non può garantire la tempestiva disponibilità dei dati; ***oppure***	1) l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione non è stato in grado di ottenere tali dati con mezzi alternativi, anche acquistandoli sul mercato ai prezzi di mercato o facendo affidamento sugli obblighi vigenti in materia di messa a disposizione dei dati, e l'adozione di nuove misure legislative non può garantire la tempestiva disponibilità dei dati;

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 15 – lettera c – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) l'ottenimento dei dati in conformità della procedura stabilita nel presente capo ridurrebbe considerevolmente l'onere amministrativo per i titolari dei dati o per altre imprese.	***soppresso***

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) specifica quali sono i dati richiesti;	a) ***richiede dati rientranti nell'ambito delle sue competenze e*** specifica quali sono i dati e i metadati pertinenti richiesti;

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dimostra la necessità eccezionale per la quale sono richiesti i dati;	b) dimostra la necessità eccezionale ***specifica*** per la quale sono richiesti i dati;

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) comunica l'identità del terzo di cui al paragrafo 4 e all'articolo 21 del presente regolamento;

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) applica tutte le misure pertinenti in materia di sicurezza delle TIC per quanto riguarda il trasferimento e l'archiviazione di dati;

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) ove possibile, riferisce al titolare dei dati riguardo al trattamento dei dati;

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) specifica quando si prevede che i dati saranno distrutti dall'entità richiedente conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) riguarda***, per quanto possibile,*** dati non personali;	d) riguarda dati non personali;

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) è messa a disposizione del pubblico online senza indebito ritardo.	f) è messa a disposizione del pubblico online senza indebito ritardo ***e, ove possibile, entro 10 giorni lavorativi***.

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Il paragrafo 3 non impedisce a un ente pubblico o a un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione di scambiare i dati ottenuti a norma del presente capo con altri enti pubblici o istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione al fine di svolgere i compiti di cui all'articolo 15 o di mettere i dati a disposizione di un terzo nei casi in cui abbia esternalizzato a tale terzo, mediante un accordo accessibile al pubblico, ispezioni tecniche o altre funzioni. Sono applicati gli obblighi incombenti agli enti pubblici, alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione a norma dell'articolo 19.	Il paragrafo 3 non impedisce a un ente pubblico o a un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione di ***acconsentire a*** scambiare i dati ottenuti a norma del presente capo con altri enti pubblici o istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione al fine di svolgere i compiti di cui all'articolo 15 o di mettere i dati a disposizione di un terzo nei casi in cui abbia esternalizzato a tale terzo, mediante un accordo accessibile al pubblico, ispezioni tecniche o altre funzioni. ***Anche al suddetto terzo*** sono applicati gli obblighi incombenti agli enti pubblici, alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione a norma dell'articolo 19.

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se ***trasmette*** o ***mette*** a disposizione dati a norma del presente paragrafo, un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione informa in merito il titolare dei dati che li ha trasmessi.	Se ***intende trasmettere*** o ***mettere*** a disposizione dati a norma del presente paragrafo, un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione informa in merito il titolare dei dati che li ha trasmessi. ***Entro 5 giorni lavorativi da tale notifica, il titolare dei dati ha il diritto di presentare un'obiezione motivata a tale trasmissione o messa a disposizione di dati. In caso di rifiuto dell'obiezione motivata da parte dell'ente pubblico, il titolare dei dati può sottoporre la questione all'autorità competente di cui all'articolo 31.***

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	A qualsiasi terzo è vietato utilizzare i dati ricevuti da un ente pubblico o da un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione per sviluppare un prodotto o un servizio in concorrenza con il prodotto o il servizio da cui provengono i dati consultati o condividere i dati con un altro terzo a tal fine.

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il titolare dei dati che riceve una richiesta di accesso ai dati a norma del presente capo mette i dati a disposizione dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione richiedente senza indebito ritardo.	1. Il titolare dei dati che riceve una richiesta di accesso ai dati a norma del presente capo mette i dati a disposizione dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione richiedente senza indebito ritardo***, tenendo conto delle misure tecniche, organizzative e giuridiche necessarie***.

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatte salve le esigenze specifiche relative alla disponibilità dei dati definite nella normativa settoriale, il titolare dei dati può rifiutare o chiedere la modifica della richiesta entro ***5*** giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di dati necessari per rispondere a un'emergenza pubblica ed entro ***15*** giorni lavorativi in altri casi di necessità eccezionale, per uno dei seguenti motivi:	2. Fatte salve le esigenze specifiche relative alla disponibilità dei dati definite nella normativa settoriale, il titolare dei dati può rifiutare o chiedere la modifica della richiesta entro ***10*** giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di dati necessari per rispondere a un'emergenza pubblica ed entro ***20*** giorni lavorativi in altri casi di necessità eccezionale, per uno dei seguenti motivi:

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***i*** dati non ***sono disponibili***;	a) ***il titolare dei*** dati non ***sta attualmente raccogliendo o non ha precedentemente raccolto, ottenuto o altrimenti generato i dati richiesti né li conserva al momento della richiesta***;

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) non utilizza i dati per sviluppare un prodotto o un servizio in concorrenza con il prodotto o il servizio da cui provengono i dati ricevuti;

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) non utilizza i dati per ottenere alcuna informazione sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione o di funzionamento del titolare dei dati né condivide i dati con un altro terzo a tal fine.

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione è responsabile della sicurezza dei dati che

riceve.

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I dati messi a disposizione per rispondere a un'emergenza pubblica a norma dell'articolo 15, lettera a), sono forniti a titolo gratuito.	1. ***Salvo diversamente specificato nella legislazione dell'UE o nazionale,*** i dati messi a disposizione per rispondere a un'emergenza pubblica a norma dell'articolo 15, lettera a), sono forniti a titolo gratuito.

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione intende contestare il livello di compenso richiesto dal titolare dei dati, la questione è sottoposta all'autorità competente di cui all'articolo 31 dello Stato membro in cui il titolare dei dati è stabilito.

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 agiscono senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. Tali organizzazioni non comprendono le organizzazioni su cui imprese commerciali esercitano	2. Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 agiscono senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. Tali organizzazioni non comprendono le organizzazioni su cui imprese commerciali esercitano

un'influenza ***determinante*** o che potrebbe comportare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.	un'influenza o che potrebbe comportare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se ***trasmette*** o ***mette*** a disposizione dati a norma del paragrafo 1, un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione informa in merito il titolare dei dati che li ha trasmessi.	4. Se ***intende trasmettere*** o ***mettere*** a disposizione dati a norma del paragrafo 1, un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione informa in merito il titolare dei dati che li ha trasmessi. ***Tale notifica include l'identità e i dati di contatto delle persone o delle organizzazioni che ricevono i dati, le finalità della trasmissione o della messa a disposizione dei dati e il periodo per il quale i dati saranno utilizzati dall'entità ricevente.*** ***Entro 5 giorni lavorativi della notifica di cui al primo comma del presente paragrafo, il titolare dei dati ha il diritto di presentare un'obiezione motivata a tale trasmissione o messa a disposizione di dati. In caso di rifiuto dell'obiezione da parte dell'ente pubblico, il titolare dei dati può presentare l'obiezione motivata all'autorità competente di cui all'articolo 31.***

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 22 bis ***Definizioni*** ***Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:***

1) "servizio di trattamento dei dati": un servizio digitale che consente l'accesso di rete universale e su richiesta a un pool condiviso di risorse informatiche configurabili, scalabili ed elastiche di natura centralizzata, distribuita o altamente distribuita, fornito a un cliente, e che può essere rapidamente erogato e rilasciato con sforzi di gestione o interazioni minime con il fornitore di servizi;

2) "locale": un'infrastruttura TIC e risorse informatiche noleggiate o possedute dal cliente, situate nel proprio centro dati e operate dal cliente o da un terzo;

3) "servizio equivalente": un insieme di servizi di trattamento dei dati che condividono lo stesso obiettivo primario e lo stesso modello di servizio di trattamento dei dati;

4) "portabilità dei dati dei servizi di trattamento dei dati": la capacità del servizio cloud di spostare e adattare i propri dati esportabili tra i servizi di trattamento dei dati del cliente, anche in modelli di realizzazione diversi;

5) "passaggio": il processo con cui il cliente di un servizio di trattamento dei dati passa da un servizio di trattamento dei dati a un altro servizio, equivalente o differente, offerto da un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati, anche mediante l'estrazione, la trasformazione e il caricamento dei dati, e che coinvolge il fornitore dei servizi di trattamento dei dati di origine, il cliente e il fornitore dei servizi di trattamento dei dati di destinazione;

6) "dati esportabili": i dati di ingresso e uscita, inclusi i metadati, direttamente o indirettamente generati o cogenerati dall'utilizzo del servizio di trattamento dei dati da parte del cliente, a esclusione di eventuali risorse o dati di un fornitore di servizi di trattamento dei dati o di un terzo che sono protetti da diritti di

	proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali o informazioni riservate;
	7) "equivalenza funzionale": la possibilità di ripristinare, sulla base dei dati del cliente, un livello minimo di funzionalità nell'ambiente di un nuovo servizio di trattamento dei dati dopo il processo di passaggio ad altri fornitori, laddove il servizio di destinazione fornisca risultati comparabili in risposta al medesimo input per la funzionalità condivisa offerta al cliente in virtù dell'accordo contrattuale;
	8) "tariffe di uscita": le tariffe di trasferimento dei dati addebitate ai clienti di un fornitore di servizi di trattamento dei dati per estrarre i loro dati attraverso la rete dall'infrastruttura TIC di un fornitore di servizi di trattamento dei dati.

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I fornitori di un servizio di trattamento dei dati adottano le misure di cui agli articoli 24, 25 e 26 per ***garantire che i*** clienti ***del loro servizio possano*** passare a un altro servizio di trattamento dei dati, che copre ***lo stesso tipo di*** servizio ed è fornito da un altro fornitore di servizi. I fornitori di ***servizi*** di trattamento dei dati eliminano ***in particolare*** gli ostacoli commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi che impediscono ai clienti di:	1. I fornitori di un servizio di trattamento dei dati adottano***, nell'ambito della loro capacità,*** le misure di cui agli articoli 24, ***24 bis, 24 ter,*** 25 e 26 per ***consentire ai*** clienti ***di*** passare a un altro servizio di trattamento dei dati, che copre ***il*** servizio ***equivalente*** ed è fornito da un altro fornitore di servizi ***di trattamento dei dati o, se del caso, di utilizzare più fornitori di servizi di trattamento dei dati contemporaneamente***. ***In particolare,*** i fornitori di ***un servizio*** di trattamento dei dati ***non impongono ed*** eliminano gli ostacoli commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi che impediscono ai clienti di:

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) risolvere, dopo un termine massimo di preavviso di ***30*** giorni di calendario, l'accordo contrattuale relativo al servizio;	a) risolvere, dopo un termine massimo di preavviso di ***60*** giorni di calendario, l'accordo contrattuale relativo al servizio***, salvo laddove il cliente e il fornitore concordino esplicitamente un termine di preavviso alternativo che consenta a entrambe le parti di influenzare in egual maniera il contenuto dell'accordo contrattuale***;

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) concludere nuovi accordi contrattuali con un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati che coprono ***lo stesso tipo di*** servizio;	b) concludere nuovi accordi contrattuali con un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati che coprono ***il*** servizio ***equivalente***;

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) trasferire i ***propri*** dati, applicazioni e altre risorse digitali a un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati;	c) trasferire i dati ***esportabili del cliente***, ***le*** applicazioni e altre risorse digitali a un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati ***o a un'infrastruttura TIC locale, anche dopo aver beneficiato di un'offerta gratuita***;

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***mantenere*** l'equivalenza funzionale del servizio nell'ambiente informatico degli altri fornitori di servizi di trattamento dei dati che coprono ***lo stesso tipo di*** servizio, in conformità dell'articolo 26.	d) ***conseguire*** l'equivalenza funzionale ***nell'utilizzo*** del ***nuovo*** servizio nell'ambiente informatico degli altri fornitori di servizi di trattamento dei dati che coprono ***il*** servizio ***equivalente***, in conformità dell'articolo 26.

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 si applica solo agli ostacoli connessi ai servizi, agli accordi contrattuali o alle pratiche commerciali del fornitore ***originario***.	2. Il paragrafo 1 si applica solo agli ostacoli connessi ai servizi, agli accordi contrattuali o alle pratiche commerciali del fornitore ***di servizi di trattamento dei dati di origine***.

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I diritti del cliente e gli obblighi del fornitore di un servizio di trattamento dei dati in relazione al passaggio da un fornitore di tali servizi a un altro devono essere chiaramente definiti in un contratto scritto. Fatta salva la direttiva (UE) 2019/770, tale contratto ***comprende*** almeno i seguenti elementi:	1. I diritti del cliente e gli obblighi del fornitore di un servizio di trattamento dei dati in relazione al passaggio da un fornitore di tali servizi a un altro ***o, se del caso, a un'infrastruttura TIC locale,*** devono essere chiaramente definiti in un contratto scritto ***messo a disposizione del cliente in modo facilmente fruibile prima della firma del contratto***. Fatta salva la direttiva (UE) 2019/770, ***il fornitore di un servizio di trattamento dei dati garantisce che*** tale contratto ***comprenda*** almeno i seguenti elementi:

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) clausole che autorizzano il cliente, su richiesta, a passare a un servizio di trattamento dei dati offerto da un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati o a trasferire tutti i dati, le applicazioni e le risorse digitali ***generati direttamente o indirettamente dal cliente*** in ***un sistema*** locale, ***in particolare l'istituzione di*** un periodo transitorio massimo obbligatorio di ***30*** giorni di calendario durante il quale il fornitore di servizi di trattamento dei dati:	a) clausole che autorizzano il cliente, su richiesta, a passare a un servizio di trattamento dei dati offerto da un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati o a trasferire tutti i dati, le applicazioni e le risorse digitali ***esportabili*** in ***un'infrastruttura TIC*** locale, ***senza indebito ritardo e in ogni caso entro*** un periodo transitorio massimo obbligatorio di ***90*** giorni di calendario durante il quale il fornitore di servizi di trattamento dei dati:

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) assiste e***, ove tecnicamente fattibile, completa*** il processo di passaggio;	1) assiste ***in modo ragionevole durante tutto il processo*** e ***facilita*** il processo di passaggio;

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) garantisce la ***piena*** continuità nella fornitura delle ***rispettive*** funzioni o dei ***rispettivi*** servizi;	2) ***agisce con la diligenza dovuta per mantenere la continuità operativa e un elevato livello di sicurezza del servizio e, tenendo conto dell'avanzamento del processo di passaggio,*** garantisce***, nella massima misura possibile,*** la continuità nella fornitura delle funzioni o dei servizi ***pertinenti nell'ambito della capacità del fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine e in conformità degli obblighi contrattuali***;

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) fornisce informazioni chiare sui rischi noti per la continuità della fornitura delle rispettive funzioni o dei rispettivi servizi da parte del fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine.

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) un elenco dei servizi aggiuntivi che i clienti possono ottenere per facilitare il processo di passaggio, come il test del processo di passaggio;

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) l'obbligo per il fornitore di servizi di trattamento dei dati di sostenere lo sviluppo della strategia di uscita del cliente in relazione ai servizi a contratto, in particolare fornendo tutte le informazioni pertinenti;

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) un'indicazione specifica ***esaustiva*** di tutte le categorie di dati e di applicazioni ***esportabili*** durante il processo di passaggio, compresi almeno tutti i dati ***importati dal cliente all'inizio dell'accordo di servizio e tutti i dati e metadati creati dal cliente e dall'uso del servizio durante il periodo in cui il servizio è stato fornito, compresi, ma non solo, i parametri di configurazione, le impostazioni di sicurezza, i diritti di accesso e i registri di accesso al servizio;***	b) un'indicazione specifica ***dettagliata*** di tutte le categorie di dati e di applicazioni ***che possono essere trasferite*** durante il processo di passaggio, compresi almeno tutti i dati ***esportabili***;

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) un periodo minimo di almeno 30 giorni di calendario per il recupero dei dati, a decorrere dalla fine del periodo transitorio concordato tra il cliente e il fornitore di servizi, conformemente al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2.	c) un periodo minimo di almeno 30 giorni di calendario per il recupero dei dati, a decorrere dalla fine del periodo transitorio concordato tra il cliente e il fornitore di servizi ***di trattamento dei dati***, conformemente al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2.

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) l'obbligo per il fornitore di servizi di trattamento dei dati di eliminare tutti i precedenti dati esportabili del cliente dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo;

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se è tecnicamente impossibile attuare il periodo transitorio obbligatorio di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo, il fornitore di servizi di trattamento dei dati informa in merito il cliente entro ***7*** giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di passaggio, ***motivando*** debitamente l'impossibilità tecnica ***con una relazione dettagliata*** e ***indicando*** un periodo transitorio alternativo, che non può superare i ***6*** mesi. In conformità del paragrafo 1 del presente articolo, la ***piena*** continuità del servizio è garantita per tutto il periodo transitorio alternativo in cambio di tariffe ridotte, di cui all'articolo 25, paragrafo 2.	2. Se è tecnicamente impossibile attuare il periodo transitorio obbligatorio di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo, il fornitore di servizi di trattamento dei dati informa in merito il cliente entro ***14*** giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di passaggio, ***motiva*** debitamente l'impossibilità tecnica e ***indica*** un periodo transitorio alternativo, che non può superare i ***9*** mesi. In conformità del paragrafo 1 del presente articolo, la continuità del servizio è garantita per tutto il periodo transitorio alternativo in cambio di tariffe ridotte, di cui all'articolo 25, paragrafo 2. ***Il cliente mantiene il diritto di prolungare tale periodo, se necessario, prima o durante il processo di passaggio.***

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 bis
	Obbligo di informazione per i fornitori di servizi di trattamento dei dati di destinazione
	Il fornitore di servizi di trattamento dei dati di destinazione fornisce al cliente informazioni sulle procedure disponibili per il passaggio e la portabilità al servizio di trattamento dei dati se è una destinazione della portabilità, comprese informazioni sui metodi e i formati di portabilità disponibili, nonché sulle restrizioni e le limitazioni tecniche note al fornitore di servizi di trattamento dei dati di destinazione.

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 ter
	Obbligo di buona fede
	Tutte le parti interessate, inclusi i fornitori di servizi di trattamento dei dati di destinazione, collaborano in buona fede per rendere efficace il processo di passaggio, consentire il trasferimento tempestivo dei dati necessari e mantenere la continuità del servizio.

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal [data ***X + 3 anni***], i fornitori di servizi di trattamento dei dati non impongono ***al cliente*** tariffe per il processo di passaggio ad altri fornitori.	1. A decorrere dal [data ***di entrata in vigore del presente regolamento***], i fornitori di servizi di trattamento dei dati non impongono ***ai clienti che siano consumatori*** tariffe per il processo di passaggio ad altri fornitori.

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A decorrere dal [data X, data di entrata in vigore ***della normativa sui dati***] e fino al [data X + 3 anni], i fornitori di servizi di trattamento dei dati possono imporre ***al cliente*** tariffe ridotte per il passaggio ad altri fornitori.	2. A decorrere dal [data X, data di entrata in vigore ***del presente regolamento***] e fino al [data X + 3 anni], i fornitori di servizi di trattamento dei dati possono imporre ***ai clienti, nel contesto delle relazioni tra imprese,*** tariffe ridotte per il passaggio ad altri fornitori***, in particolare per quanto riguarda le tariffe di uscita***.

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. A decorrere dal [3 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], i fornitori di servizi di trattamento dei dati non impongono tariffe per il processo di passaggio ad altri fornitori.

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le tariffe di cui al paragrafo 2 non sono superiori ai costi direttamente connessi al pertinente processo di passaggio sostenuti dal fornitore di servizi di trattamento dei dati.	3. Le tariffe di cui al paragrafo 2 non sono superiori ai costi direttamente connessi al pertinente processo di passaggio sostenuti dal fornitore di servizi di trattamento dei dati ***e sono associate alle operazioni obbligatorie che i fornitori di servizi di trattamento dei dati devono eseguire nell'ambito del processo di passaggio***.

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le spese standard di abbonamento o servizio e le tariffe per i servizi di transizione professionale prestati dal fornitore di servizi di trattamento dei dati su richiesta del cliente per sostenere il processo di passaggio non sono considerati tariffe di passaggio ai fini del presente articolo.

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Prima di stipulare un accordo contrattuale con un cliente, il fornitore di servizi di trattamento dei dati fornisce al cliente informazioni chiare che descrivono le tariffe imposte al cliente per il processo di passaggio a norma del paragrafo 2 del presente articolo nonché le tariffe e i costi di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo, e, se del caso, fornisce informazioni sui servizi che comportano un passaggio altamente complesso o costoso o per i quali è impossibile effettuare il passaggio senza significative interferenze nell'architettura dei dati, delle applicazioni o dei servizi. Se del caso, il fornitore di servizi di trattamento dei dati mette tali informazioni a disposizione dei clienti attraverso una sezione dedicata del proprio sito web o in qualsiasi altro modo facilmente accessibile.

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per integrare il presente regolamento al fine di introdurre un meccanismo di controllo che le consenta di monitorare le tariffe di passaggio imposte dai fornitori di servizi di trattamento dei dati sul mercato e garantire che l'abolizione delle tariffe di passaggio di cui ***al paragrafo*** 1 del presente articolo ***sia***	4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per integrare il presente regolamento al fine di introdurre un meccanismo di controllo che le consenta di monitorare le tariffe di passaggio imposte dai fornitori di servizi di trattamento dei dati sul mercato e garantire che l'abolizione ***e la riduzione*** delle tariffe di passaggio di cui ***ai paragrafi*** 1 ***e 2*** del

conseguita entro il termine di cui ***al medesimo paragrafo***.

presente articolo ***siano conseguite*** entro il termine di cui ***ai medesimi paragrafi***.

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I fornitori di servizi di trattamento dei dati concernenti risorse informatiche scalabili ed elastiche limitate a elementi infrastrutturali quali server, reti e risorse virtuali necessarie per il funzionamento dell'infrastruttura, che non forniscono tuttavia accesso ad applicazioni, servizi e software operativi memorizzati, altrimenti trattati o installati su tali elementi infrastrutturali, ***garantiscono*** che il cliente, dopo il passaggio a un servizio che copre lo stesso tipo di servizio ed è offerto da un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, ***benefici dell'equivalenza*** funzionale nell'utilizzo del nuovo servizio.	1. I fornitori di servizi di trattamento dei dati concernenti risorse informatiche scalabili ed elastiche limitate a elementi infrastrutturali quali server, reti e risorse virtuali necessarie per il funzionamento dell'infrastruttura, che non forniscono tuttavia accesso ad applicazioni, servizi e software operativi memorizzati, altrimenti trattati o installati su tali elementi infrastrutturali, ***adottano misure ragionevoli nell'ambito dei loro poteri per far sì*** che il cliente, dopo il passaggio a un servizio che copre lo stesso tipo di servizio ed è offerto da un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, ***raggiunga l'equivalenza*** funzionale nell'utilizzo del nuovo servizio***, a condizione che l'equivalenza funzionale sia stabilita dal fornitore di servizi di trattamento dei dati di destinazione. Il fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine agevola il processo fornendo capacità, informazioni adeguate, documentazione, assistenza tecnica e, se del caso, gli strumenti necessari.***

Emendamento 155

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Per i servizi di trattamento dei dati diversi da quelli di cui al paragrafo 1,*** i fornitori di servizi di trattamento dei dati rendono pubblicamente disponibili a titolo	2. I fornitori di servizi di trattamento dei dati***, compresi i fornitori di servizi di trattamento dei dati di destinazione,*** rendono pubblicamente disponibili a titolo

gratuito interfacce aperte.	gratuito interfacce aperte ***al fine di agevolare il passaggio ad altri servizi nonché la portabilità e l'interoperabilità dei dati***. ***Conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, tali servizi permettono altresì che un servizio specifico, in assenza di ostacoli di rilievo, possa essere disaggregato dal contratto e reso disponibile per il passaggio in modo interoperabile.***

Emendamento 156

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Per i servizi di trattamento dei dati diversi da quelli di cui al paragrafo 1,*** i fornitori di servizi di trattamento dei dati garantiscono la compatibilità con le specifiche di interoperabilità aperte o le norme europee per l'interoperabilità individuate in conformità dell'articolo 29, paragrafo 5, del presente regolamento.	3. I fornitori di servizi di trattamento dei dati garantiscono la compatibilità con le specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte o le norme europee per l'interoperabilità individuate in conformità dell'articolo 29, paragrafo 5, del presente regolamento.

Emendamento 157

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I fornitori di servizi di trattamento dei dati per i quali è stata pubblicata una nuova specifica di interoperabilità e portabilità aperta o una nuova norma europea nell'archivio di cui all'articolo 29, paragrafo 5, hanno diritto a un periodo transitorio di un anno per conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Emendamento 158

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se le specifiche di interoperabilità aperte o le norme europee di cui al paragrafo 3 non esistono per il ***tipo di*** servizio in questione, il fornitore di servizi di trattamento dei dati esporta, su richiesta del cliente, tutti i dati ***generati o cogenerati, compresi i formati e le strutture di dati pertinenti,*** in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.	4. Se le specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte o le norme europee di cui al paragrafo 3 non esistono per il servizio ***equivalente*** in questione, il fornitore di servizi di trattamento dei dati esporta, su richiesta del cliente ***e ove tecnicamente fattibile***, tutti i dati ***esportabili*** in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico***, come indicato al cliente in conformità della strategia di uscita di cui all'articolo 24***, ***paragrafo 1, lettera a ter)***, ***a meno che il cliente non accetti un altro formato***.

Emendamento 159

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. I fornitori di servizi di trattamento dei dati non sono tenuti a sviluppare nuove tecnologie o servizi, a comunicare o trasferire dati o tecnologie esclusivi o riservati a un cliente o a un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati, né a compromettere la sicurezza e l'integrità del servizio del cliente o del fornitore.

Emendamento 160

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 26 bis
	Esenzioni per taluni servizi di trattamento dei dati
	1. Gli obblighi di cui all'articolo 23,

	paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 25 e 26 non si applicano ai servizi di trattamento dei dati che sono stati personalizzati per soddisfare un'esigenza specifica del cliente.
	2. Gli obblighi di cui al presente capo non si applicano ai servizi di trattamento dei dati forniti a titolo gratuito, che funzionano su base sperimentale o che forniscono solo un servizio di prova e valutazione per le offerte di prodotti aziendali.

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Articolo 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 26 ter
	Risoluzione delle controversie
	1. I clienti hanno accesso agli organismi di risoluzione delle controversie, certificati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, per comporre le controversie relative a violazioni dei diritti dei clienti e degli obblighi dei fornitori di servizi di trattamento dei dati in relazione al passaggio ad altri fornitori di tali servizi. Il cliente ha il diritto di consentire a terzi di far valere i propri diritti legali per suo conto.
	2. L'articolo 10, paragrafi da 3 a 9, si applica alla risoluzione delle controversie tra clienti e fornitori di servizi di trattamento dei dati in relazione al passaggio ad altri fornitori di tali servizi.

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatti salvi i paragrafi 2 o 3, i fornitori di servizi di trattamento dei dati adottano tutte le ***ragionevoli*** misure tecniche, giuridiche e organizzative, ivi compresi accordi contrattuali, al fine di impedire il trasferimento internazionale o l'accesso governativo ai dati non personali detenuti nell'Unione nei casi in cui tale trasferimento o accesso creerebbe un conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato.	1. Fatti salvi i paragrafi 2 o 3 ***del presente articolo***, ***i titolari dei dati e*** i fornitori di servizi di trattamento dei dati adottano tutte le misure tecniche, giuridiche e organizzative ***necessarie e ragionevoli***, ivi compresi accordi contrattuali, al fine di impedire il trasferimento internazionale o l'accesso governativo ai dati non personali detenuti nell'Unione nei casi in cui tale trasferimento o accesso creerebbe un conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Emendamento 163

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I titolari dei dati e i fornitori di servizi di trattamento dei dati rendono trasparenti ai titolari dei dati le politiche, le pratiche e gli accordi che applicano al trasferimento internazionale di dati non personali detenuti nell'Unione o all'accesso governativo agli stessi.

Emendamento 164

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Qualora un titolare dei dati o un fornitore di servizi di trattamento dei dati trasferisca dati, si presume che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo quando i dati sono trasferiti verso un paese non elencato a norma dell'articolo 27 bis.

Emendamento 165

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le decisioni o le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che obbligano un fornitore di servizi di trattamento dei dati a trasferire dati non personali detenuti nell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento o a concedervi l'accesso possono essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, o su qualsiasi accordo analogo tra il paese terzo richiedente e uno Stato membro.	2. Le decisioni o le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che obbligano ***un titolare dei dati o*** un fornitore di servizi di trattamento dei dati a trasferire dati non personali detenuti nell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento o a concedervi l'accesso possono essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, o su qualsiasi accordo analogo tra il paese terzo richiedente e uno Stato membro.

Emendamento 166

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In assenza di un simile accordo internazionale, se un fornitore di servizi di trattamento dei dati è destinatario di una decisione di un'autorità giurisdizionale o di una decisione di un'autorità amministrativa di un paese terzo che prevede il trasferimento di dati non personali detenuti nell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento o la concessione dell'accesso a tali dati, e il rispetto di tale decisione rischiasse di porre il destinatario della decisione in conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato, il trasferimento di tali dati o l'accesso agli stessi da parte di tale autorità del paese	In assenza di un simile accordo internazionale, se un ***titolare dei dati o un*** fornitore di servizi di trattamento dei dati è destinatario di una decisione di un'autorità giurisdizionale o di una decisione di un'autorità amministrativa di un paese terzo che prevede il trasferimento di dati non personali detenuti nell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento o la concessione dell'accesso a tali dati, e il rispetto di tale decisione rischiasse di porre il destinatario della decisione in conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato, il trasferimento di tali dati o l'accesso agli stessi da parte di

terzo ha luogo solo ***nei*** seguenti ***casi***:	tale autorità del paese terzo ha luogo solo ***a seguito di un riesame da parte dei pertinenti organismi o autorità competenti, a norma del presente regolamento, al fine di valutare se, oltre alle disposizioni di qualsiasi diritto nazionale o dell'Unione pertinente, siano soddisfatte le*** seguenti ***condizioni***:

Emendamento 167

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati istituito a norma del regolamento [xxx – atto sulla governance dei dati] fornisce consulenza e assistenza alla Commissione nell'elaborazione di orientamenti sulla valutazione del rispetto di tali condizioni.	***soppresso***

Emendamento 168

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 sono rispettate, il fornitore di servizi di trattamento dei dati fornisce la quantità minima di dati ammissibile in risposta a una richiesta, sulla base di un'interpretazione ragionevole.	4. Se le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 sono rispettate, ***il titolare dei dati o*** il fornitore di servizi di trattamento dei dati fornisce la quantità minima di dati ammissibile in risposta a una richiesta, sulla base di un'interpretazione ragionevole.

Emendamento 169

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

5. Il fornitore di servizi di trattamento dei dati informa il titolare dei dati dell'esistenza di una richiesta di accesso ai suoi dati da parte di un'autorità amministrativa di un paese terzo prima di dare seguito alla richiesta, tranne nei casi in cui la richiesta abbia fini di contrasto e per il tempo necessario a preservare l'efficacia dell'attività di contrasto.	5. Il fornitore di servizi di trattamento dei dati informa il titolare dei dati ***e il suo cliente*** dell'esistenza di una richiesta di accesso ai suoi dati da parte di un'autorità amministrativa di un paese terzo prima di dare seguito alla richiesta, tranne nei casi in cui la richiesta abbia fini di contrasto e per il tempo necessario a preservare l'efficacia dell'attività di contrasto.

Emendamento 170

Proposta di regolamento
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 27 bis
	1. Ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, un elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi in cui il trasferimento internazionale di dati non personali detenuti nell'Unione o l'accesso governativo agli stessi potrebbe creare un conflitto con il diritto dell'Unione, tenendo in considerazione quanto segue:
	i) la legislazione in conflitto, anche in materia di protezione dei dati, sicurezza pubblica e sicurezza nazionale;
	ii) l'accesso alla procedura di obiezione motivata;
	iii) il livello di rischio per la riservatezza dei dati, in particolare il rischio per i segreti commerciali; e
	iv) il riconoscimento dell'adeguatezza di un paese terzo a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679.
	2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.
	3. Nell'elaborare l'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione consulta e tiene in debito

	conto le raccomandazioni formulate dal comitato europeo per l'innovazione in materia di dati istituito a norma del regolamento [xxx – atto sulla governance dei dati] e da altri gruppi di esperti competenti.

Emendamento 171

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per facilitare l'interoperabilità dei dati e dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati, gli operatori degli spazi di dati rispettano le seguenti prescrizioni essenziali:	Per facilitare l'interoperabilità dei dati e dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati, ***i titolari dei dati e*** gli operatori ***all'interno*** degli spazi ***comuni europei*** di dati rispettano le seguenti prescrizioni essenziali:

Emendamento 172

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il contenuto dei set di dati, le restrizioni all'uso, le licenze, la metodologia di raccolta dei dati e la qualità e l'incertezza dei dati sono descritti in modo sufficiente a consentire al destinatario di trovare i dati, accedervi e utilizzarli;	a) il contenuto dei set di dati, le restrizioni all'uso, le licenze, la metodologia di raccolta dei dati e la qualità e l'incertezza dei dati sono descritti ***in un formato leggibile da dispositivo automatico*** in modo sufficiente a consentire al destinatario di trovare i dati, accedervi e utilizzarli;

Emendamento 173

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le strutture e i formati dei dati, i vocabolari, gli schemi di classificazione, le	b) le strutture e i formati dei dati, i vocabolari, gli schemi di classificazione, le

tassonomie e gli elenchi dei codici sono descritti in modo accessibile al pubblico e coerente;	tassonomie e gli elenchi dei codici***, se disponibili,*** sono descritti in modo accessibile al pubblico e coerente;

Emendamento 174

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i mezzi tecnici per accedere ai dati, quali le interfacce di programmazione delle applicazioni (API), e le relative condizioni d'uso e di qualità del servizio sono descritti in modo sufficiente a consentire l'accesso automatico ai dati e la relativa trasmissione automatica tra le parti, anche in modo continuo o in tempo reale, in un formato leggibile da dispositivo automatico;	c) ***se del caso,*** i mezzi tecnici per accedere ai dati, quali le interfacce di programmazione delle applicazioni (API), e le relative condizioni d'uso e di qualità del servizio sono descritti in modo sufficiente a consentire l'accesso automatico ai dati e la relativa trasmissione automatica tra le parti, anche in modo continuo o in tempo reale, in un formato leggibile da dispositivo automatico;

Emendamento 175

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per integrare il presente regolamento specificando ***ulteriormente*** le prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1.	2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per integrare il presente regolamento specificando le prescrizioni essenziali ***per le norme armonizzate*** di cui al paragrafo 1***, tenendo conto, se del caso, delle posizioni adottate dal comitato europeo per l'innovazione in materia di dati di cui all'articolo 30, lettera f), del regolamento ... [atto sulla governance dei dati]***.

Emendamento 176

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Si presume che gli operatori degli spazi di dati che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea siano conformi alle prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui tali prescrizioni sono contemplate da tali norme.	3. Si presume che gli operatori ***all'interno*** degli spazi di dati ***e i titolari dei dati*** che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea siano conformi alle prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui tali prescrizioni sono contemplate da tali norme.

Emendamento 177

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se necessario la Commissione ***adotta***, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni ***relative a ogni prescrizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo*** qualora le norme armonizzate di cui al paragrafo 4 del presente articolo non esistano o qualora ritenga che le pertinenti norme armonizzate non siano sufficienti a garantire la conformità alle prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. ***Tali*** atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.	5. Se necessario la Commissione ***può adottare***, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni qualora le norme armonizzate di cui al paragrafo 4 del presente articolo non esistano o qualora ritenga che le pertinenti norme armonizzate non siano sufficienti a garantire la conformità alle prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. ***Prima di adottare tali atti di esecuzione, la Commissione chiede il parere del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati di cui all'articolo 30, lettera f), del regolamento ... [atto sulla governance dei dati] e tiene conto delle posizioni pertinenti adottate da tale comitato. Gli*** atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento 178

Proposta di regolamento
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*

Interoperabilità per i servizi di trattamento dei dati	Interoperabilità ***e portabilità*** per i servizi di trattamento dei dati

Emendamento 179

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le specifiche di interoperabilità aperte e le norme europee per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati:	1. Le specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte e le norme europee per l'interoperabilità ***e la portabilità*** dei servizi di trattamento dei dati:

Emendamento 180

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono orientate alle prestazioni ai fini del conseguimento dell'interoperabilità tra diversi servizi di trattamento dei dati che riguardano ***lo stesso tipo di servizio***;	a) ***ove tecnicamente fattibile,*** sono orientate alle prestazioni ai fini del conseguimento dell'interoperabilità tra diversi servizi di trattamento dei dati che riguardano ***servizi equivalenti***;

Emendamento 181

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) aumentano la portabilità delle risorse digitali tra diversi servizi di trattamento dei dati che riguardano ***lo stesso tipo di servizio***;	b) aumentano la portabilità delle risorse digitali tra diversi servizi di trattamento dei dati che riguardano ***servizi equivalenti***;

Emendamento 182

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***garantiscono***, ove tecnicamente fattibile, l'equivalenza funzionale tra ***diversi*** servizi di trattamento dei dati che riguardano ***lo stesso tipo di servizio***.	c) ***facilitano***, ove tecnicamente fattibile, l'equivalenza funzionale tra ***i*** servizi di trattamento dei dati ***di cui all'articolo 26, paragrafo 1,*** che riguardano ***servizi equivalenti***.

Emendamento 183

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) non incidono negativamente sulla sicurezza e sull'integrità dei servizi e dei dati;

Emendamento 184

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) sono concepite in modo da consentire i progressi tecnologici e l'inclusione di nuove funzioni e innovazioni nei servizi di trattamento dei dati.

Emendamento 185

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le specifiche di interoperabilità aperte e le norme europee per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati contemplano:	2. Le specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte e le norme europee per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati contemplano:

Emendamento 186

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le specifiche di interoperabilità aperte rispettano l'allegato II, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1025/2012.	3. Le specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte rispettano l'allegato II, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Emendamento 187

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le specifiche di interoperabilità e portabilità aperte e le norme europee non provocano distorsioni del mercato dei servizi di trattamento dei dati né limitano lo sviluppo di nuove tecnologie o soluzioni concorrenti e innovative o di tecnologie o soluzioni basate su di esse.

Emendamento 188

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme europee applicabili a specifici ***tipi di*** servizi di trattamento dei dati.	4. ***Tenuto conto delle norme internazionali ed europee pertinenti e delle iniziative di autoregolamentazione,*** conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme europee applicabili a specifici servizi ***equivalenti*** di trattamento dei dati.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 3, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 38, per pubblicare i riferimenti delle specifiche di interoperabilità aperte e delle norme europee per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati nell'archivio centrale dell'Unione delle norme per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati, qualora esse soddisfino i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.	5. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 3, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ***che integrino il presente regolamento***, conformemente all'articolo 38, per pubblicare i riferimenti delle specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte e delle norme europee per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati***, elaborate dalle organizzazioni di normazione pertinenti o dalle organizzazioni di cui al paragrafo 3 dell'allegato II al regolamento (UE) n. 1025/2012,*** nell'archivio centrale dell'Unione delle norme per l'interoperabilità ***e la portabilità*** dei servizi di trattamento dei dati, qualora esse soddisfino i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Emendamento 190

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione e dell'esecuzione del capo VI del presente regolamento ha esperienza nel campo dei dati e dei servizi di comunicazioni elettroniche.	c) l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione e dell'esecuzione del capo VI del presente regolamento ha esperienza***, risorse tecniche e umane sufficienti e competenze*** nel campo ***della tutela dei consumatori nonché*** dei dati e dei servizi di comunicazioni elettroniche.

Emendamento 191

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*

7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate dispongano delle risorse necessarie per svolgere adeguatamente i propri compiti conformemente al presente regolamento.	7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate dispongano delle risorse ***tecniche e umane*** necessarie per svolgere adeguatamente i propri compiti conformemente al presente regolamento.

Emendamento 192

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Le autorità competenti collaborano con le autorità competenti di altri Stati membri per garantire un'attuazione coerente ed efficace del presente regolamento. Tale assistenza reciproca comprende lo scambio di tutte le informazioni pertinenti con mezzi elettronici sicuri, senza indebito ritardo, in particolare al fine di svolgere i compiti di cui al paragrafo 3, lettere b), c), e d).

Emendamento 193

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, le persone fisiche e giuridiche che ritengano che i loro diritti a norma del presente regolamento siano stati violati hanno il diritto di presentare un reclamo individuale o***, se opportuno,*** collettivo alla pertinente autorità competente dello Stato membro in cui risiedono abitualmente, lavorano o sono stabilite.	1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, le persone fisiche e giuridiche che ritengano che i loro diritti a norma del presente regolamento siano stati violati hanno il diritto di presentare un reclamo individuale o collettivo alla pertinente autorità competente dello Stato membro in cui risiedono abitualmente, lavorano o sono stabilite.

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità competenti cooperano per trattare e risolvere i reclami, anche scambiando tutte le informazioni pertinenti per via elettronica, senza indebito ritardo. Tale cooperazione non pregiudica il meccanismo di cooperazione specifico di cui ai capi VI e VII del regolamento (UE) 2016/679.	3. Le autorità competenti cooperano per trattare e risolvere i reclami ***in maniera efficace e tempestiva***, anche ***fissando termini ragionevoli per l'adozione di decisioni formali, assicurando l'uguaglianza delle parti, garantendo il diritto di essere ascoltati dai reclamanti e di accedere al fascicolo durante l'intero processo nonché*** scambiando tutte le informazioni pertinenti per via elettronica, senza indebito ritardo. Tale cooperazione non pregiudica il meccanismo di cooperazione specifico di cui ai capi VI e VII del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 195

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione elabora e raccomanda clausole contrattuali tipo non vincolanti relative all'accesso ai dati e al relativo utilizzo per assistere le parti nella stesura e nella negoziazione di contratti equilibrati dal punto di vista dei diritti e degli obblighi contrattuali.	La Commissione elabora e raccomanda clausole contrattuali tipo non vincolanti relative all'accesso ai dati e al relativo utilizzo per assistere le parti nella stesura e nella negoziazione di contratti equilibrati dal punto di vista dei diritti e degli obblighi contrattuali. ***Tali clausole contrattuali sono in linea con i principi equi, ragionevoli e non discriminatori (FRAND).***

Emendamento 196

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione, previa consultazione del comitato europeo per la protezione dei dati, formula orientamenti sulla

definizione dei prodotti per accertare quali dispositivi siano inclusi o esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in linea con la definizione di prodotto di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Emendamento 197

Proposta di regolamento
Articolo 41 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) interazione tra il presente regolamento, la legislazione settoriale e altre normative pertinenti dell'Unione per valutare eventuali disposizioni contrastanti, eccessi di regolamentazione o lacune legislative;

Emendamento 198

Proposta di regolamento
Articolo 41 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) impatto degli obblighi di cui al capo VI, articoli 27 e 29, sul costo dei servizi di cloud computing nell'Unione, in vista di una completa eliminazione delle spese legate al passaggio ad altri fornitori;

Emendamento 199

Proposta di regolamento
Articolo 41 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) efficienza e rapidità dell'applicazione;

Emendamento 200

Proposta di regolamento
Articolo 42 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a partire dal [***12*** mesi dopo la data della sua entrata in vigore].	Esso si applica a partire dal [***24*** mesi dopo la data della sua entrata in vigore].

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati)
Riferimenti	COM(2022)0068 – C9-0051/2022 – 2022/0047(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 23.3.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 23.3.2022
Commissioni associate - annuncio in aula	7.7.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Adam Bielan 11.5.2022
Esame in commissione	26.10.2022 29.11.2022 8.12.2022
Approvazione	24.1.2023
Esito della votazione finale	+: 33 –: 7 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Biljana Borzan, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Maria da Graça Carvalho, Malte Gallée, Tsvetelina Penkova, Kosma Złotowski
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Adam Jarubas, Camilla Laureti, Bogdan Rzońca, Loránt Vincze

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

33	+
ECR	Adam Bielan, Beata Mazurek, Bogdan Rzońca, Kosma Złotowski
ID	Jean-Lin Lacapelle
NI	Miroslav Radačovský
PPE	Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Adam Jarubas, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Loránt Vincze, Marion Walsmann
Renew	Andrus Ansip, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Róża Thun und Hohenstein, Marco Zullo
S&D	Alex Agius Saliba, Biljana Borzan, Maria Grapini, Camilla Laureti, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, Christel Schaldemose

7	-
The Left	Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
Verts/ALE	David Cormand, Malte Gallée, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

0	0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti